

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

—

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

APOLLONI. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

in data 8 agosto 1996 il Governo Prodi ha gentilmente pensato di fare un regalino alla categoria degli allevatori, emanando un nuovo provvedimento legislativo che, in buona sostanza, è andato a stravolgere le norme comportamentali previste dalla legge n. 468 del 1992;

con l'articolo 11, ad esempio, sono state annullate le compensazioni fatte dalle singole associazioni dei produttori ed è stato inoltre previsto il recupero, da parte dei primi acquirenti, delle somme trattate ai produttori durante la campagna 1995/1996 per il latte consegnato « fuori quota »;

alla luce del nuovo decreto, tali somme, riferite ad una campagna già conclusa, dovrebbero essere recuperate dagli acquirenti e successivamente versate *in toto* o in parte ad Aima dopo che la stessa abbia provveduto a calcolare l'esatto ammontare dello splafonamento ed effettuato la compensazione secondo priorità predefinite: zone di montagna, aziende che hanno subito la riduzione della quota B, zone svantaggiate;

è recentemente tornata al ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali la proposta di riscrivere completamente la legge 468 del 1992 —:

se non ritenga illegittimo tale provvedimento che, con valore retroattivo, vanifica di fatto lo sforzo finora intrapreso dalle associazioni produttori;

se allo stesso tempo non ritenga che il decreto in questione si ponga in totale contrasto con il regime normativo finora attuato, creando tagli, disfunzioni e gravi

penalizzazioni a carico degli operatori del settore zootecnico;

se non ritenga indispensabile unificare una volta per tutte la quota A e B;

se non ritenga opportuno porre il divieto di commercializzare la quota separatamente dall'azienda a partire dalla prossima campagna. (4-06216)

RISPOSTA. — *Si premette che l'emanazione del Decreto Legge 8 agosto 1996 n. 440, convertito nella legge 23 dicembre 1996 n. 649, è derivata dalle indicazioni contenute nel parere motivato della Commissione Europea espresso in data 20/5/1996. Con tale atto, infatti, è stato ritenuto non conforme alla normativa comunitaria il sistema della compensazione da parte delle APL ed è stato assegnato al nostro Paese il termine di due mesi per adottare le misure necessarie al fine di uniformarsi al predetto parere.*

Con decreto legge n. 552/96 convertito con modificazioni della legge n. 642/96 si sono conseguentemente adottati i criteri per la compensazione a livello nazionale.

In base a tali disposizioni l'AIMA ha provveduto a effettuare la compensazione nazionale, nella quale hanno trovato compensazione, oltre a tutte le quantità corrispondenti alle quote latte B ridotte ai sensi della legge n.46/95, anche il 12 per cento delle quantità eccedenti tale limite e che quindi avrebbero dovuto essere sottoposte, comunque, a prelievo, a prescindere dalla applicazione della predetta legge.

Per quanto riguarda la segnalata possibilità di unificazione delle quote A e B, si fa presente che questa indicazione era già stata recepita da questa Amministrazione che ha provveduto ad includerla nel disegno di legge di riforma del settore presentato dal Governo. Naturalmente, tale unificazione non può, allo stato, che riguardare le attuali quote, quali risultano dai tagli effettuati in base alla legge surrichiamata.

Infine, per quanto riguarda la commercializzazione della quota senza azienda, si tratta di una possibilità consentita dalla attuale regolamentazione comunitaria e che può costituire uno strumento di flessibilità

del sistema nell'ambito di determinate circostanze. Sul punto ogni definitiva decisione non può che essere affidata alla legge di riforma.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

BAMPO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge 3 gennaio 1960, n. 5, recante « Riduzione dei limiti di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere », stabiliva in quindici anni di lavoro in sotterraneo il limite per godere dei benefici pensionistici al compimento dei 55 anni di età;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, inseriva un ricalcolo delle pensioni a carico della assicurazione obbligatoria;

il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante « Benefici per le attività usuranti », non ha avuto ancora riscontro, per la mancata emanazione delle norme di attuazione con il completamento dell'elenco delle attività usuranti;

l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 374 sembra estendere anche ai lavoratori di miniere e cave un'aggravante rispetto alla legislazione precedente, innalzando a trenta anni il periodo che il lavoratore dovrebbe svolgere in sotterraneo per ottenere il pensionamento anticipato;

le lavorazioni in sotterraneo si svolgono in condizioni analoghe e spesso peggiori di quelle delle miniere —:

quali iniziative intenda intraprendere per dare attuazione al decreto legislativo n. 374 del 1993 e quali atti intenda compiere per chiarire se il comma 1 dell'articolo 2 del predetto decreto annulli o limiti i precedenti benefici previsti dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, e successive modificazioni. (4-03225)

RISPOSTA. — *L'interrogazione parlamentare in oggetto affronta la problematica dello speciale regime pensionistico, integrativo dell'Assicurazione generale Obbligatoria, cui fanno capo i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.*

Il tenore dei quesiti sollevati nell'atto ispettivo e l'elevato tecnicismo delle questioni poste suggeriscono di fare un breve riepilogo delle norme che disciplinano il pensionamento di vecchiaia di questi lavoratori.

L'articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, ha istituito la pensione di vecchiaia anticipata per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.

Per poter accedere a questo particolare beneficio, ai lavoratori interessati è richiesto, tra l'altro, che abbiano compiuto 55 anni di età e che siano stati addetti, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavoro di sotterraneo.

Le modifiche introdotte dalla legge di riforma pensionistica non hanno mutato il quadro normativo relativo alla pensione anticipata di vecchiaia per la quale, ad oggi, continuano a valere le disposizioni di carattere speciale dettate dalla legge n. 5 del 1960. Ciò avuto riguardo sia all'età per il pensionamento anticipato, sia all'età da prendere a riferimento per la determinazione dell'anzianità convenzionale e per la riliquidazione della prestazione ai fini della ripartizione del carico finanziario tra la Gestione minatori ed il regime comune.

Analogamente deve precisarsi che nulla innova, per tale speciale forma di pensionamento di vecchiaia, il disposto dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 374/93. Com'è noto, tale provvedimento riconosce alla categoria generale dei lavoratori addetti ad attività usuranti un'anticipazione dell'età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attività, fino ad un massimo di sessanta mesi (5 anni).

Le considerazioni svolte dovrebbero costituire una valida argomentazione alle perplessità manifestate nell'ultimo capoverso dell'interrogazione.

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 374/93, infatti, anziché annullare o limitare il

beneficio di cui alla legge n. 5/1960, prevede ad integrarlo, consentendo ai lavoratori che abbiano svolto meno di 15 anni nel sottosuolo di poter ugualmente usufruire di un'anticipazione dell'età pensionabile. Qualora, invece, sussista il requisito dei 15 anni di sotterraneo il lavoratore potrà optare, in virtù del comma 3 del decreto legislativo citato, per il trattamento di maggior favore di cui alla legge n. 5/60.

Per quanto concerne, poi, la richiesta circa le iniziative intraprese per l'emanazione dei decreti di individuazione delle mansioni particolarmente usuranti, si fa presente quanto segue.

Il Ministero ha regolarmente interpellato le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative con una prima lettera, inviata l'11 dicembre 1995, e con un successivo sollecito, inviato il 26 giugno 1996.

Questo al fine della formulazione delle proposte volte ad individuare le mansioni particolarmente usuranti. A tutt'oggi non sono pervenute proposte e, pertanto, l'Amministrazione ha già attivato la procedura prevista dalla legge di riforma delle pensioni, che stabilisce l'emanazione del provvedimento da parte dei Ministri del Lavoro e del Tesoro, previa acquisizione del parere di una Commissione tecnico-scientifica prevista dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Sanità.

Quest'ultimo deve comunicare formalmente i nomi ai fini della composizione della citata Commissione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

BOCCIA, MOLINARI e DOMENICO IZZO. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 398, del 1993, convertito nella legge n. 493 del 1993, ha prorogato il termine di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1990, n. 128, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese

iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

sono finalmente ripresi i lavori di ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 1980, in quanto finalmente sono stati assegnati i fondi rivenienti dalla legge n. 32 del 1992;

è necessario, allora, differire ulteriormente al 31 dicembre 1999 il termine di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 128 del 1990, in modo da consentire alle imprese artigiane di ottenere l'affidamento di lavori connessi alla ricostruzione delle aree terremotate;

il consiglio regionale della Basilicata ha approvato, all'unanimità, un apposito ordine del giorno in tal senso;

sarebbe opportuno, attesa l'urgenza, che il Governo presentasse un emendamento che accolga l'esigenza prospettata in un decreto-legge già all'esame del Parlamento —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per affrontare e risolvere positivamente il problema prospettato in premessa. (4-02127)

RISPOSTA. — La legge n. 493/93 recante disposizioni per accelerare gli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia ha prorogato al 31 dicembre 1994 il termine entro cui le imprese artigiane e loro consorzi potevano eseguire lavori di ricostruzione di importo sino a 300 milioni.

Conseguentemente, dal 1° gennaio 1995, dette imprese potendo eseguire solo lavori di importo sino a 75 milioni di lire, sono state di fatto tagliate fuori da un'importante fonte di lavoro e di occupazione.

Quanto precede, unitamente all'interruzione dal 1990 in poi dei flussi finanziari connessi alla ricostruzione post-sisma e la crisi del settore edile, ha determinato una situazione di stallo nel completamento della ricostruzione.

Pertanto, la richiesta posta dagli onorevoli interroganti di prorogare ulteriormente

il termine al 31 dicembre 1999, ha incontrato pieno consenso da parte di questa Amministrazione, tant'è che la stessa pur affermando, per quanto concerne l'eventuale adozione di un provvedimento legislativo ad hoc, la competenza primaria del Ministero dei lavori pubblici, si è fatta promotrice, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un intervento volto ad estendere la proroga oltre che a quelle della Basilicata, anche a tutte quelle comunque interessate da lavori di ricostruzione dell'intera area terremotata e, perciò, ubicate anche in Campania e in Calabria.

Le richieste degli Onorevoli interroganti hanno trovato accoglimento nel decreto legge n. 513 del 1° ottobre 1996, con la previsione della proroga del citato termine del 31 dicembre 1994 al 31 dicembre 1998.

Detto decreto legge, non essendo stato convertito in legge nei termini costituzionali, è decaduto e non più reiterato.

Si è, tuttavia, a conoscenza che la Confartigianato ha recentemente inviato al Ministro dei lavori pubblici uno studio-indagine, contenente, tra l'altro, la previsione, per le imprese artigiane, di eseguire su tutto il territorio, lavori fino a 150.000 ECU.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

BOGHETTA, GIORDANO e STRAMBI.
— Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

presso il Ministero del lavoro, in data 10 luglio 1996, si è tenuto un incontro, presenti le parti imprenditoriali ed alcuni sindacati, in merito alla vertenza Alcatel;

al medesimo incontro non è stata invitata la rappresentanza aziendale dello Slai Cobas, pur avendo una consistente rappresentatività —:

per quale motivo non si sia provveduto ad invitare questa parte sindacale e se non intenda convocare lo Slai Cobas nelle successive trattative. (4-02364)

RISPOSTA. — Nell'interrogazione parlamentare in oggetto la S.V. lamenta la mancata convocazione, in sede ministeriale, della rappresentanza aziendale della SLAI Cobas, in occasione degli incontri che si sono tenuti per l'esame delle procedure di mobilità e Cassa Integrazione avviate, nel luglio '96, dalla Società Alcatel Italia.

In proposito, l'Ufficio cui è attribuita la competenza alla trattazione delle vertenze, ha precisato che, con telegramma di convocazione inviato il 23 luglio 1996, è stato notificato allo Slai Cobas di Milano l'invito a partecipare ad apposita riunione indetta presso il Ministero per il 2 agosto 1996.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

CANGEMI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e incarico per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che:

nei giorni 9 e 10 dicembre 1996 un'improvvisa e torrenziale pioggia e una violenta tromba d'aria abbattutesi nel centro abitato e nel territorio di Gela hanno provocato gravissimi danni ad abitazioni, ad aziende artigianali e commerciali e agli agricoltori e ai serricoltori;

le istituzioni preposte, onde fronteggiare l'emergenza, e risarcire i danni provocati dalle intemperie atmosferiche sopra citate, hanno richiesto, sussistendone gli elementi, la dichiarazione di calamità naturale;

a tuttora alcuna risposta è pervenuta ai cittadini e alle imprese danneggiate, che non sono in grado, senza un intervento delle istituzioni, di ritornare alla normalità civile e produttiva;

è indispensabile, oltre che urgente, la dichiarazione dello stato di calamità naturale —:

se si intenda immediatamente accogliere la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale per il territorio di Gela investito dal nubifragio del dicembre 1996. (4-07908)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si rappresenta che per l'avversità atmosferica verificatasi nei giorni 9 e 10 dicembre 1996 nel territorio di Gela, il Governo, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle autorità locali, non ha ritenuto di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 225/1992, nella considerazione che tale fenomeno non era riconducibile alle situazioni previste dalla lettera c) dell'articolo 2 della già menzionata legge 225/1992 e cioè: calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.*

Invece, per quanto riguarda i danni provocati nel settore agricolo il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali comunica che, in accoglimento delle proposte avanzate dalla regione Sicilia, ha proceduto all'emanazione del decreto di declaratoria di calamità naturale in data 25 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 1997, per le piogge alluvionali abbattutosi nei giorni 9 e 10 dicembre 1996 che hanno colpito, tra l'altro, il comune di Gela.

Con l'emissione del predetto decreto di declaratoria, nelle aree agricole colpite dall'evento atmosferico richiamato, possono essere attivati dalla regione, gli interventi contributivi e creditizi del Fondo di solidarietà Nazionale, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Infine, in merito ai danni prodotti alle imprese industriali, il Ministero dell'industria, commercio e artigianato con nota datata 7 maggio c.m. comunica che nessuna segnalazione, utile per l'avvio della procedura risarcitoria prevista dalla legge n. 50/1952 a favore delle imprese, e finora pervenuta da parte degli organi locali circa i danni provocati dal nubifragio dello scorso dicembre alle imprese della provincia di Caltanissetta, in particolare del comune di Gela.

Il Sottosegretario di Stato alla protezione civile: Barberi.

COSTA. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere:*

se sia vero che:

a) in Italia, circa metà della produzione totale di latte venduto dai produttori alle industrie trasformatrici (95.662.497 quintali) è riservata, in base ad oscuri criteri di attribuzione delle quote, a sole settecento aziende sulle oltre centomila in attività;

b) la metà delle quote assegnate all'Italia, in mano alle settecento mila ditte fortunate, apparterrebbero in gran parte a società di capitali la cui produzione di latte è iniziata dopo il 1984 (inizio del regime delle quote);

c) spesso si tratta di società la cui proprietà risulta appartenere a banche, finanziarie e assicurazioni: tutti soggetti a vocazione non certamente agricola;

d) l'attribuzione delle quote a queste aziende privilegiate, tra le quali figura anche la Cirio per un valore della quota pari a cinquanta miliardi, non sarebbe trasparente;

e) da ricerche effettuate su alcuni nominativi titolari di quota, sarebbe risultato che le quote-latte elargite dall'Aima sono state tutte motivate da approvazione di piani di sviluppo, richiesti da tutti gli agricoltori, ma ottenuti solo da alcuni;

f) un confronto della graduatoria dei maggiori splafonatori, ossia coloro che hanno ecceduto nella produzione di latte rispetto ai limiti quantitativi fissati dall'Aima, con quella dei settecento maggiori possessori di quota, potrebbe dimostrare la correttezza o meno della distribuzione delle quote, ed in particolare che coloro che hanno avuto quote rilevantissime non abbiano avuto necessità di splafonare, evitando le multe. (4-06840)

RISPOSTA. — *L'attribuzione delle quote di produzione del latte per il nostro Paese è stata effettuata secondo i criteri indicati nell'articolo 2 della legge n. 468/92.*

Ai sensi di tale normativa, solo i produttori in possesso dei requisiti prescritti sono stati considerati quali titolari di quote, né tale attribuzione può essere negata per il solo fatto che la titolarità della ditta produttrice faccia riferimento ad un organismo strutturato nella forma di società di capitali.

Per quanto menzionato dalla S.V. On.le in merito alle attribuzioni di quote connesse ai piani di sviluppo, si precisa che la materia è regolata dalla legge n. 46/95 e dalla circolare applicativa 31 marzo 1995, n. 4.

Al riguardo, dette disposizioni riconoscono ai produttori che hanno ottenuto l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico anteriormente all'entrata in vigore della legge 468/92, la facoltà di chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano stesso.

La possibilità di accoglimento di tale richiesta era però subordinata alla effettiva realizzazione del piano citato in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 46/95 (come stabilito con sentenza della Corte Costituzionale n. 324/95); essendo la certificazione di tale requisito demandata alla Regione, è evidente che il rigetto di alcune delle domande presentate sia stato determinato dallo sfavorevole esito della istruttoria per l'accertamento.

Va infine evidenziato che non esiste nessuna correlazione tra l'entità delle quote distribuite e le eccedenze di produzione dal momento che queste sono determinate da cause di altra natura, tutte connesse alla specifica realtà oggettiva dell'unità produttiva.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

CUSCUNÀ, CONTI, SIMEONE, BOCCHINO, MANZONI, PEZZOLI, DE GHI-SLANZONI CARDOLI, CARLO PACE, GIOVANNI PACE, RALLO, LANDOLFI, MORSELLI, ANTONIO RIZZO, PORCU, MALGIERI e CARLESÌ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, dell'ambiente, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in un recentissimo Consiglio dei ministri è stato prorogato, su proposta del Ministro dell'ambiente, lo stato di emergenza in diverse regioni, tra cui la regione Campania;

per la gestione delle emergenze ambientali nella regione Campania, come nelle altre, il Ministro dell'ambiente ha proposto al Ministro dell'interno la emanazione di ordinanze di protezione civile;

lo stesso Ministro dell'ambiente ha imposto nelle ordinanze la istituzione di varie commissioni di esperti, lautamente pagate con i soldi del contribuente e prelevate dalle tasche dei cittadini;

nella commissione per la regione Campania il Ministro dell'ambiente ha nominato tra gli esperti per gli interventi di risanamento ambientale e di rifiuti tale *Ciro Pignatelli*, che risulta essere professore di lettere di scuola media inferiore, inquadrato nella segreteria particolare dello stesso Ministro;

il decreto di nomina è stato predisposto e siglato anche dal capo di gabinetto dello stesso Ministro, magistrato del Tar del Lazio;

al fantomatico esperto è previsto che vengano corrisposte per l'incarico svariate decine di milioni di lire a carico, a danno ed a beffa del tartassato contribuente;

dalla stessa commissione il Ministro ha nominato presidente il signor *De Carlo*, ex dirigente della Associazione ambientalista lega ambiente ed attuale presidente dell'azienda municipalizzata per la raccolta dei rifiuti del comune di Roma, al quale verranno corrisposte altre svariate decine di milioni di lire;

la commissione dovrà, insieme ai commissari *ad acta* nominati, gestire risorse ed interventi per centinaia di miliardi;

ad avviso dell'interrogante sarebbero opportune indagini sui metodi di scelta dei cosiddetti « esperti » da parte del Ministro

e dei suoi più diretti collaboratori e sulla veridicità dei requisiti attestanti le relative capacità —:

come possa accadere che su discutibili dichiarazioni il Ministro dell'ambiente nomini sconosciuti soggetti incaricandoli di gestire competenze che la legge affida alle direzioni generali;

come mai la Corte dei Conti e la ragioneria generale del ministero dell'ambiente non abbiano impedito e non impediscano l'occupazione del ministero;

se il mancato controllo oramai certo sul Ministro e sui suoi provvedimenti non susciti pericolose e incredibili omissioni e dimostri una strana accondiscendenza;

se finalmente tutte le amministrazioni di controllo e la Procura della Corte dei Conti non intendano aprire una indagine sui predetti metodi del Ministro e dei suoi collaboratori e sull'entità dei compensi attribuiti agli esperti;

se un discepolo del capo di gabinetto, tale consigliere Ungari, sia stato autorizzato dal Tar o dal Consiglio di Stato alla nomina a vicecapo di Gabinetto e di presidente della fondamentale commissione di riforma del ministero dell'ambiente, alla quale sono sottoposti tutti i dirigenti generali;

se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del tesoro non ritengano oramai doveroso accertare lo sperpero di denaro dello Stato che il Ministro dell'ambiente attribuisce, clientelaramente, ai suoi portaborse o a fantomatici esperti, spodestando i funzionari e dirigenti del ministero. (4-06824)

RISPOSTA. — *Non posso non notare che nell'ambito di una problematica di interesse generale crescente come quella ambientale e di una attività di questo Ministero notevolmente cresciuta in pochissimo tempo, i quesiti posti dagli interroganti investono aspetti del funzionamento del Ministero che attengono quasi esclusivamente alle designazioni di rappresentanti del Ministero in organi esterni, ed ai rapporti tra gli Uffici di diretta*

collaborazione all'opera del Ministro con i Servizi del Ministero e con la Commissione tecnico-scientifica.

Riguardo alla nomina di due esperti quali Presidente e componente di designazione del Ministro dell'ambiente per la Commissione tecnico-scientifica avente il fine precipuo di coordinare il Commissario delegato nominato nella persona del Presidente della Regione Campania ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2425 del 18 marzo 1996 ed il Prefetto di Napoli nei compiti a lui delegati per la realizzazione ed attivazione delle discariche, per far fronte ad uno stato di emergenza da tempo in atto nella Regione stessa, va precisato in primo luogo che gli oneri derivanti dall'attuazione del decreto ministeriale istitutivo della Commissione del 27 dicembre 1996, come previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, gravano sui fondi di cui all'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 (articolo 6, comma 5).

La nomina dei due esperti di designazione del Ministro dell'ambiente non presenta alcun aspetto oscuro e censurabile. In qualità di Presidente della Commissione è stato designato il dottor Mario Di Carlo, già presidente dell'azienda Municipalizzata per la raccolta dei rifiuti di Roma, il cui curriculum vitae pluridecennale rappresenta un'assoluta garanzia circa la competenza e l'esperienza tecnico-scientifica in materia di raccolta dei rifiuti.

Quanto al prof. Ciro Pignatelli nominato per un ruolo di semplice componente, ha una esperienza nel settore dei rifiuti, comunque non inferiore a quella vantata dai componenti designati per altre analoghe Commissioni tecnico-scientifiche istituite in passato in particolare, riferita alla nuova normativa promossa da questo Ministero.

Quanto agli incarichi di Vice Capo di Gabinetto e di componente della Commissione di riforma del Ministero attribuiti al Consigliere Pierfrancesco Ungari con mio decreto del 19 febbraio 1997, va precisato che l'incarico in parola non ha rilevanza esterna, non essendo previsto da alcuna norma dell'ordinamento; l'opportunità del conferimento dell'incarico trova comunque

supporto nella necessità di assicurare uno strumento di coordinamento organizzativo e funzionale volto ad ottimizzare il raccordo sia gli obiettivi e le priorità fissati dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 14 del D. leg.vo 29/93 e l'attività dei diversi Servizi e dell'Ispettorato Centrale della Difesa del Mare del Ministero dell'ambiente in relazione all'attività della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di prevenzione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente, Commissione di cui lo stesso Consigliere Ungari è componente.

È da tenere presente che la nomina a Vice Capo di Gabinetto del Consigliere Ungari non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio del Ministero, dal momento che è espressamente previsto che le funzioni verranno espletate una volta assolti gli obblighi connessi allo svolgimento dell'incarico di membro della C.T.S.

In ordine all'incarico in questione attribuito al Consigliere Ungari va precisato ulteriormente che l'interessato ha richiesto sin da data anteriore alla registrazione del decreto l'autorizzazione al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa che, al momento, non si è ancora pronunciato al riguardo, poiché non si riunisce da oltre due mesi, in proposito si ricorda che è prassi del tutto normale che l'incaricato assuma provvisoriamente le funzioni attribuitegli salvo a revocare la propria disponibilità a proseguire nello svolgimento dell'incarico in caso di diniego dell'autorizzazione da parte dell'organo competente dell'amministrazione di appartenenza.

In ogni caso, deve ritenersi che per il Consigliere Ungari non sia necessaria una specifica autorizzazione all'espletamento dell'incarico di Vice Capo di Gabinetto in quanto la stessa deve ritenersi già compresa nella autorizzazione a suo tempo richiesta in ordine al suo collocamento fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente per lo svolgimento dell'incarico di componente della Commissione tecnico-scientifica.

Cosa diversa, e altrettanto legittima, è la designazione del Dott. Ungari, quale membro della C.T.S., a componente (non Presidente, come erroneamente supposto nell'in-

terrogazione n. 4-06824) della Commissione che ha il compito di formulare una proposta di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche del Ministero.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

DEL BARONE. — Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la sede Inps di Napoli, anche come da sua dichiarazione, ha visto nettamente ridurre il numero di medici adibiti alle visite fiscali per il fatto che molti di essi hanno preferito trovare occupazione in servizi vari (guardia medica, convenzione in medicina generale, medicina dei servizi) per cui le ricordate visite si attuano con criteri di decisa riduzione rispetto alla richiesta con la necessità di adibire ad esse anche colleghi già occupati in compiti di istituto;

il periodo festivo porterà ad un incremento di assenze lavorative e quindi ad una maggiore necessità di controlli —:

se non pensino di consentire l'immissione di alcuni medici, il cui numero dovrà determinarsi secondo le varie necessità delle sedi periferiche, per consentire la totalità dei controlli offrendo uno spazio lavorativo nell'ambito della grave disoccupazione medica. (4-01849)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione presentata l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale ha fatto presente quanto segue.

In ottemperanza al decreto ministeriale 15/7/86, furono istituite, nell'ambito della Provincia di Napoli, le liste di medici per l'effettuazione delle visite di controllo. Le stesse furono articolate in dieci ambiti territoriali, di cui quattro gestiti dalla Sede Provinciale di Napoli.

Le liste furono divise in due fasce una relativa ai medici disoccupati e un'altra comprendente quelli occupati in incarichi, comunque, compatibili con l'iscrizione stessa.

Il numero dei sanitari iscritti nella fascia dei non occupati ha sempre consentito, in

maniera esaustiva, l'effettuazione delle visite mediche di controllo, salvo momenti particolari nei quali si è reso necessario il ricorso ai sanitari già occupati.

Nel corso del 1996, la Direzione Generale dell'INPS ha chiesto, nell'ambito del territorio interessato alla questione, la determinazione del fabbisogno dei medici delle liste speciali. La Sede di Napoli ha risposto, quantificando in quaranta unità il numero dei medici necessari ad un funzionale svolgimento del servizio nell'ambito della Provincia. Tale numero è stato approvato dalla Commissione congiunta INPS-Ordine dei Medici nella seduta del 25 novembre 1996.

Le domande pervenute per l'iscrizione nelle suddette liste, il cui termine di presentazione era fissato al 29 marzo u.s., sono risultate 1350.

La graduatoria dei medici da inserire nelle liste in argomento è attualmente sottoposta all'approvazione della Commissione succitata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

DELMASTRO DELLE VEDOVE e FOTI.
— Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

lo scandalo dei « falsi invalidi » sta trovando significativa conferma nei dati forniti dal Ministero del tesoro secondo cui, su settantamila accertamenti eseguiti nel corso del 1996, si è proceduto alla revoca di diciottomila pensioni;

le dimensioni dello scandalo sono di tale portata da far ritenere che si tratti di un danno erariale gigantesco se, per il solo 1995, il risparmio è stato calcolato in 313 miliardi di lire;

appare opportuno non soltanto addi- venire ad un risparmio attraverso la sospensione della erogazione delle pensioni « fasulle », ma altresì procedere al recupero, nei limiti del possibile, delle somme indebitamente incassate dei « falsi invalidi »;

non può non rilevarsi come, in molte zone d'Italia, la « pensione fasulla » fosse interpretata come una sorta di sussidio improprio di disoccupazione e come dunque possa palesarsi estremamente improbabile, in concreto, il recupero delle somme, stante la nullatenenza di moltissimi « falsi invalidi »;

peraltro, ai fini del recupero, ed anche ai fini conoscitivi, occorrerebbe semplicemente coinvolgere nelle indagini e, dunque, nell'azione di recupero i patronati che, spesso, hanno gestito e promosso le pratiche di invalidità, mettendo al servizio dei richiedenti la loro potentissima struttura organizzativa;

tutte le pensioni « fasulle », e certamente i casi più clamorosi, possono essere state conseguite con la complicità dei patronati medesimi i quali, notoriamente, percepiscono un congruo « guiderdone » per ogni pratica svolta;

i patronati sono certamente enti solvibili cosicché, per tutti i casi in cui dovesse essere riscontrata una loro connivenza con i « falsi invalidi », senza problemi l'erario potrebbe rientrare delle somme ingiustamente erogate, attesa, in questi casi, la corresponsabilità e dunque il vincolo della solidarietà tra i coobbligati —:

se non ritenga, nell'ambito della verifica in atto delle pensioni, di estendere l'indagine al fine di analizzare l'intervento dei patronati e di acclarare i casi nei quali il patronato medesimo non poteva non rendersi conto del fatto che il soggetto istante non era titolare del diritto alla pensione;

se non ritenga, in tali casi, di dover far valere il vincolo della solidarietà, derivante *ex-delicto*, e di dover conseguentemente procedere al recupero degli importi dai patronati medesimi. (4-02947)

RISPOSTA. — In merito alle considerazioni svolte nel documento parlamentare in oggetto e per la parte di propria competenza si osserva, in via preliminare, quanto segue.

L'attività che gli Istituti di patronato svolgono in relazione al riconoscimento dell'invalidità civile si può qualificare in termini di semplice intermediazione tra l'istante e l'Ente erogatore della prestazione. La decisione sulla concessione della pensione di invalidità e, quindi, sul riconoscimento o meno dell'invalidità stessa, esula da qualsiasi intervento diretto o indiretto del patronato.

Non si ravvisano, pertanto, in tale attività i presupposti di fatto che potrebbero configurare una responsabilità in solido delle predette associazioni per la eventuale restituzione delle somme ingiustamente erogate come pensioni di invalidità.

Un'ulteriore argomentazione a supporto della tesi prospettata discende dal sistema di erogazione del contributo al finanziamento che ricevono i patronati. In proposito, il decreto interministeriale 13 dicembre 1994 stabilisce che « il contributo al finanziamento viene corrisposto sulla base della valutazione dell'attività dei patronati e della loro organizzazione in relazione all'estensione ed efficienza dei servizi degli istituti medesimi ».

Entrambi gli elementi suindicati concorrono alla definizione dei punteggi « attività » e « organizzazione », che costituiscono la base di determinazione del contributo complessivo percepito da ogni singolo istituto.

Occorre, inoltre, precisare che, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, vengono prese in considerazione solamente le istanze che si concludono con un esito positivo. Appare, pertanto, di difficile configurazione un interesse del patronato a presentare, per conto dell'assistito, domande intese al riconoscimento dell'invalidità civile quando « il soggetto non era titolare del diritto alla pensione ».

Tutto ciò premesso, si fa presente che la procedura per la concessione della prestazione pensionistica di che trattasi non è di pertinenza del Ministero. Le relative verifiche non sono, pertanto, adempimenti che fanno carico all'Amministrazione del Lavoro.

Si osserva, infine, che le osservazioni formulate potranno costituire un contributo alla discussione nell'ambito dei lavori della

Commissione di studio, appositamente insediata con lo scopo di procedere ad una revisione della legislazione vigente in materia di istituti di patronato. I lavori di tale organismo si trovano in fase di avanzata definizione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

l'Italia importa all'incirca un milione di suini l'anno;

l'arrivo della peste suina dall'Olanda ha generato una situazione di straordinaria gravità e di serio rischio sanitario;

recentemente il presidente della associazione nazionale allevatori suini Edoardo Marcucci, ha formalmente e fermamente richiesto al ministro della sanità l'estensione delle misure supplementari di controllo a tutte le partite di suini importate senza riguardo alla loro provenienza, nonché agli scambi di carne suina —

quali iniziative siano state assunte per prevenire e contenere il rischio sanitario determinato dalla peste suina e quali iniziative siano state assunte per consentire agli allevatori italiani di suini l'espletamento della loro attività in condizione di massima sicurezza. (4-08309)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

l'Italia importa all'incirca un milione di suini vivi l'anno;

l'arrivo della peste suina dall'Olanda ha generato una situazione di straordinaria gravità e di serio rischio sanitario;

recentemente il presidente della Associazione nazionale allevatori suini, Edoardo Marcucci, ha formalmente e fermamente richiesto al ministero della sanità l'estensione delle misure supplementari di controllo a tutte le partite di suini impor-

tate, senza riguardo alla loro provenienza, nonché agli scambi di carne suina —:

quali iniziative siano state assunte per prevenire e contenere il rischio sanitario determinato dalla peste suina e quali iniziative siano state assunte per consentire agli allevatori italiani di suini l'espletamento della loro attività in condizione di massima sicurezza. (4-08522)

RISPOSTA. — *In data 21 febbraio 1997 veniva individuato un focolaio di peste suina classica nel Comune di Magione (Perugia), in un allevamento costituito da 1600 animali da ingrasso, introdotti dall'Olanda il 31 gennaio ed il 7 febbraio 1997.*

Dal momento che tali capi suini erano stati trasportati in Italia insieme ad altri 600 esemplari, acquistati dallo stesso fornitore olandese ed introdotti in un'azienda suinicola ubicata nel Comune di Teggiano (Salerno), veniva prontamente esperita dai competenti servizi veterinari della locale A.S.L. Salerno/3 un'indagine epidemiologica anche su tali ultimi capi, che confermava la sussistenza di casi di peste suina classica.

In entrambi i casi, tutti gli animali presenti in allevamento sono stati abbattuti e distrutti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363.

Dei due episodi sono stati prontamente informati gli Istituti Zooprofilattici e le Autorità Sanitarie Regionali, al fine di garantire la completa e costante vigilanza ed il più rigoroso controllo, in tutto il territorio nazionale, di, allevamenti, fiere, mercati, stalle di sosta, concernenti animali, trasporti animali recettivi (segnatamente alle disinfezioni degli automezzi adibiti al trasporto), nonché per assicurare la puntuale applicazione della visita veterinaria prescritta dalla O.M. 27 aprile 1983.

Inoltre, sempre ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 363/1996 sono stati informati la C.E.E. e l'Ufficio internazionale delle Epizootie (O.I.E.) di Parigi.

In base ai dati in possesso di questo Ministero è possibile escludere che l'infezione si sia diffusa in altri allevamenti, né sono stati a tutt'oggi segnalati ulteriori fo-

colai o casi sospetti di peste suina classica oltre ai due episodi ricordati.

Peraltro, nelle due Regioni interessate (Umbria e Campania), gli ultimi focolai accertati risalivano, rispettivamente, al 1984 ed al 1993.

Più in generale, sulla situazione zoonitaria della peste suina nel territorio nazionale si precisa che anche nel 1996 è stato attuato un piano di monitoraggio sierologico nei confronti di tale malattia, finalizzato a verificare la presenza e la diffusione del virus pestoso, in particolar modo degli stipti virali a bassa virulenza, negli allevamenti da riproduzione, nonché al controllo dello stato anticorpale anche dei suini da ingrasso.

Il risultato dell'azione è stato ritenuto favorevole, nel senso che le sieropositività riscontrate erano da attribuirsi a ripetute vaccinazioni praticate nelle scrofe negli anni passati.

Va sottolineato che gli organi sanitari competenti, nel fronteggiare l'emergenza in atto, hanno minuziosamente osservato la rigorosa e complessa normativa vigente in materia.

Infatti, già in base al Decreto del Ministro della Sanità del 18 ottobre 1991, n. 427, recante il « Regolamento per la profilassi della peste suina classica », erano indicate le misure e le procedure da adottare in caso di malattia od anche di solo sospetto (isolamento e sequestro dell'allevamento interessato, abbattimento e distruzione dei capi infetti; indagini epizootologiche; emanazione di ordinanze di zona infetta, informazione alle autorità sanitarie nazionali ed europee).

La normativa ora citata è stata poi consolidata e rafforzata dal recente decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363 (« Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 91/685/C.E.E., del Consiglio dell'11 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 80/217/C.E.E. che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica »).

In particolare, il decreto del Presidente della Repubblica n. 363/1996 individua (articolo 5, comma 1), la « zona di protezione », per un raggio di almeno 3 chilometri dal

focolaio e la « zona di sorveglianza », per un raggio di almeno 10 chilometri, dettando in entrambi i casi precise restrizioni.

Riguardo alla « zona di protezione », la normativa in esame dispone il divieto di circolazione e di trasporto dei suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione del trasporto su autostrada o per ferrovia, a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste: il Ministero della Sanità, tuttavia, può chiedere alla Commissione europea di consentire deroghe a tale divieto nel caso di suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti ad un macello situato in detta zona.

Nella « zona di sorveglianza », è stabilito il divieto di circolazione e di trasporto sulle strade pubbliche o private ad eccezione delle strade di accesso alle aziende, salvo autorizzazione dell'autorità competente: tale divieto non si applica per il transito di suini su autostrada o per ferrovia, a condizione che non siano previste operazioni di scarico o soste.

La durata dell'applicazione di tali misure è disciplinata, per la « zona di protezione », dall'articolo 5, commi 5 e 6, e, per la « zona di sorveglianza », dall'articolo 6 commi 2 e 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 363/1996.

Norme altrettanto rigorose presiedono al ripopolamento degli allevamenti in cui si è manifestata la malattia, mentre particolare rilievo è riservato alle comunicazioni da inoltrare alla Commissione Europea, che, dal canto suo, può incaricare esperti veterinari di effettuare controlli sul posto.

Proprio a seguito di una specifica proposta di decisione della Commissione Europea, determinata dalla individuazione di alcuni focolai di peste suina classica in Germania nel mese di gennaio 1997, il Comitato Veterinario Permanente Europeo ha approvato, nel successivo mese di febbraio, il divieto di spedizione di suini vivi da alcuni « lander » tedeschi agli altri stati membri.

In esito a tale decisione, questo Ministero ha reso noto quali fossero i « lander » tedeschi assoggettati alle misure restrittive, disponendo, altresì, con riguardo all'intero territorio nazionale, l'intensificazione dei

controlli sierologici sulle partite di suini vivi provenienti da zone della Germania non ricomprese nei « lander » oggetto del divieto di spedizione di animali, nonché sulle partite di suini vivi provenienti dal territorio olandese confinante con i « lander » germanici in cui si sono verificati focolai di peste suina classica.

Successivamente, alcuni focolai di peste suina classica si sono manifestati anche nei Paesi Bassi, costringendo il Comitato Veterinario Permanente ad adottare misure restrittive analoghe a quelle disposte nei confronti della Germania.

Anche in tale occasione, questo Ministero ha impartito agli organi veterinari di controllo le disposizioni più adeguate per verificare l'assenza di qualsiasi rischio di contagio dalla peste suina classica.

Inoltre, per effetto dei provvedimenti disposti da questo Ministero, tutte le partite di suini vivi provenienti da zone non soggette a restrizioni una volta introdotte nel territorio nazionale vengono sottoposte a monitoraggio sierologico, a scopo cautelativo e preventivo.

In esito ai provvedimenti restrittivi adottati per motivi di polizia sanitaria, al momento attuale sussiste l'assoluto divieto di spedizione di suini vivi verso Paesi comunitari dalle zone sede di focolaio di peste suina classica della Germania ed Olanda.

Peraltro, gli Organi comunitari non hanno disposto alcun « bando generalizzato » delle esportazioni di suini vivi, talché le uniche misure restrittive adottate in sede comunitaria e tuttora in vigore, sono soltanto quelle riguardanti la Germania e l'Olanda.

L'Italia, in sede di Comitato Veterinario Permanente, ha più volte richiesto alla Commissione Europea un provvedimento riguardante anche il blocco delle carni suine.

È certo che le misure di protezione adottate in sede comunitaria nei confronti della Germania e dell'Olanda sono state deliberate solo dopo un'approfondita valutazione della intera situazione epidemiologica esistente nei due Paesi in relazione alla malattia, che non consentiva di adottare misure più restrittive di quelle disposte.

Peraltro, le risultanze delle ricognizioni effettuate in quegli Stati dagli ispettori comunitari hanno confermato la proporzionalità e l'adeguatezza degli interventi posti in essere, soprattutto in relazione alla necessaria salvaguardia del restante territorio comunitario dal pericolo di diffusione della malattia, ed hanno consentito di ritenere puntualmente osservate, da parte delle Autorità nazionali competenti, tutte le prescrizioni fissate in sede comunitaria, atte anche a garantire la sicurezza e correttezza negli scambi ove non vietati.

Il Sottosegretario di Stato per la Sanità: Viserta Costantini.

LUCIANO DUSSIN. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il 6 agosto 1993 l'associazione temporanea d'impresa costituita da Comapre, con sede prima a Verona, poi a Roma, con staff dirigenziale napoletano (80 per cento delle quote), Andreola di Loria (8 per cento), Tessarolo di Bassano del Grappa (12 per cento), vince l'appalto per la costruzione della bretella della super-strada Trento-Venezia nel tratto Castellano e costituisce la società consortile Castellana;

il tempo richiesto per la consegna dei lavori era di trecento giorni e a tutt'oggi i cantieri sono fermi e l'opera è incompiuta;

tale situazione è prevalentemente imputabile alle inadempienze della Comapre, in quanto autorizzata dalle altre consociate a gestire i rapporti con l'Anas al fine di liquidare le imprese e i fornitori; di fatto essa non ha liquidato gli aventi diritto, al punto che il tribunale di Verona, preso atto che il debito superava i quattro miliardi di lire, dichiara fallita detta società consortile;

la Tessarolo e Andreola si liberano delle obbligazioni pagando parte dei debiti, e chiedono formalmente all'Anas di completare i lavori entro brevissimo termine;

l'Anas non fornisce alcuna risposta, anzi preferisce dar fiducia ad una « nuova » società, la Coimpre srl;

Coimpre nasce in quanto Comapre cede un ramo aziendale (quello dei lavori stradali) a questa sua « creatura », pur tenendosi il 99,5 per cento del capitale sociale e lasciando il restante 0,5 per cento di Coimpre a Maria Rosaria Cafaro, già amministratrice dell'impresa-madre;

tale comportamento lascia evidentemente intuire risvolti a dir poco dubbiosi e certamente non trasparenti anche da parte dell'Anas, che, come già accennato, accetta malgrado tutto di sostituire Coimpre con Comapre nell'appalto della bretella in questione; con la conseguenza che la nuova ditta si è accaparrata tutti i crediti di Comapre, mentre i debiti sono stati lasciati alla società consortile —:

se abbia svolto accertamenti sull'operato Anas in relazione a questo nuovo incarico assegnato a Coimpre srl, e, in caso positivo, quali siano i risultati di detta indagine;

se detta società abbia offerto adeguate garanzie per i diciassette miliardi di lavori da realizzare;

se ritenga di intervenire urgentemente per dare seguito a breve alle ormai trentennali aspettative dei comuni interessati al compimento dell'ormai storica vicenda della super-strada Trento-Venezia, e in che modo intenda agire in proposito.
(4-08164)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade ha comunicato quanto segue.*

L'Impresa esecutrice dei lavori di costruzione lungo la S.S. n. 245 « Castellana » della variante di Castelfranco Veneto (1° stralcio) è la COINPRE s.r.l. con sede in p.zza Margana, 19 — Roma.

Con disposizione n. 4785 del 9.2.1996 l'ANAS ha approvato e reso esecutivo l'atto aggiuntivo n. 22041 del 7.12.1995, mediante il quale è stato preso atto dell'avvenuta vendita, da parte dell'Impresa COMAPRE

S.P.A. all'Impresa COINPRE del ramo di azienda relativo all'esercizio di attività di costruzioni edilizie e stradali.

Allo stato attuale l'Impresa COINPRE, pur con estrema lentezza, sta procedendo alla esecuzione dei lavori per i quali, il termine di ultimazione è previsto per il giorno 7 maggio 1998.

Per completezza di informazioni l'ANAS fa presente che la Impresa è stata più volte sollecitata affinché acceleri le lavorazioni al fine di rispettare la loro conclusione entro il termine contrattuale stabilito.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

FIORI. — Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

il nuovo sovrintendente del teatro dell'Opera di Roma, professor Escobar, ha recentemente denunciato un disavanzo di sedici miliardi di lire nella gestione Vidusso e Ripa di Meana;

tale disavanzo appare diretta conseguenza di gravi errori nella gestione e nelle scelte imprenditoriali e artistiche che hanno portato ad una clamorosa caduta di spettacoli, passati dalle 322 rappresentazioni della gestione Cresci alle 55 della gestione Ripa di Meana, vanificando così il rilancio del teatro operato negli anni 1991 e 1992;

si sarebbero verificati altresì gravissimi errori amministrativi, quali ad esempio il noleggio e il pagamento a Londra di scene del Fidelius rivelatesi del tutto inadatte, non utilizzabili e quindi non utilizzate a Roma;

detti errori sono stati confermati anche da un componente del consiglio di amministrazione, la signora Marchini;

recentemente il Parlamento, su proposta del Governo, ha concesso al teatro dell'Opera di Roma una nuova sovvenzione pubblica di quindici miliardi —

se non ritengano di dover sospendere il pagamento di detta somma in attesa che

vengano chiarite le responsabilità per il gravissimo disavanzo denunciato;

se non ritengano di dover tutelare i soldi dei cittadini versati all'Opera dando vita ad una commissione d'inchiesta che accerti la reale entità dei disavanzi negli ultimi tre anni e individui le responsabilità commissive e omissive anche degli amministratori comunali di Roma che, dopo aver costretto alle dimissioni il sovrintendente Cresci per accuse dichiarate dalla magistratura del tutto infondate, hanno affidato il teatro dell'Opera a persone che ne hanno gravemente danneggiato l'immagine, il patrimonio artistico-culturale e il bilancio economico-finanziario senza espletare quel dovere di vigilanza e di controllo previsto dalla legge;

se non ritengano sussistere anche precise responsabilità dei ministeri competenti per aver omesso ogni attività di verifica sulla destinazione dei contributi statali, sulle spese ingiustificate e sospette e sull'entità dei costi industriali di tutta l'istituzione;

se abbiano provveduto a trasmettere la denuncia del professor Escobar al competente Procuratore della Repubblica e al Procuratore Generale della Corte dei conti, affinché sia promossa azione di responsabilità nei confronti degli amministratori del teatro dell'Opera e del comune di Roma per tale sperpero di danaro pubblico, con la stessa solerzia con cui il sindaco di Roma segnalò le presunte irregolarità della gestione Cresci anche al sostituto procuratore della Corte dei conti, dottor Canale, divenuto poi occasionalmente assessore della giunta Rutelli. (4-06433)

RISPOSTA. — In relazione ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto appresso.

Il Sovrintendente dell'opera di Roma, dr. Sergio Escobar, rese di dominio pubblico, a mezzo di dichiarazioni apparse a fine 1996 su organi di stampa, il fatto che dalla situazione pregressa dell'Ente e dal programma di attività emergeva un maggiore

fabbisogno finanziario di L. 15.761 milioni per l'anno 1997, rappresentato da:

L. 4,5 miliardi di disavanzo dell'esercizio 1996;

L. 0,5 miliardi di disavanzo 1995;

L. 1,6 derivante dal costo del nuovo assetto funzionale del personale;

L. 4,6 miliardi per maggiori spese di produzione 1997 non considerate all'atto della programmazione;

L. 3,5 miliardi per la stagione estiva 1997;

L. 1 miliardo per l'apertura della stagione 1997/98.

In relazione a dette dichiarazioni è stata ordinata una verifica, già effettuata, ed il relativo referto rimesso dall'Ufficio Ispettivo allo scrivente.

Dalla verifica è emersa la conferma, in via di massima, delle cennate circostanze, salvo scostamenti nel disavanzo dell'esercizio 1996 più precisamente quantificato in L. 4.077 milioni mentre il disavanzo di amministrazione 1996 da riassorbire ai sensi dell'articolo 2 della L. N. 450/87 è stato stimato in L. 5.831 milioni.

Inoltre, dalla linea operativa dell'Ente, che ha previsto, per il 1997, di ridurre le spese di produzione di L. 2.500 milioni rispetto a quelle ipotizzate e di limitare il riassorbimento del pregresso disavanzo all'importo di L. 2.500 milioni con rinvio all'anno successivo del riassorbimento del restante importo, è emerso che, per il pareggio del bilancio, occorrono maggiori entrate, rispetto a quelle acquisibili con una certa attendibilità, per L. 10.700 milioni che sarebbero assicurate dal Comune di Roma.

Hanno trovato, altresì, conferma talune irregolarità per le quali erano già in corso azioni di vigilanza, con riferimento, in particolare, alla vicenda dell'allestimento dell'opera *Fidelio*.

Per quanto concerne il recente provvedimento legislativo recante concessione al Teatro dell'Opera di Roma di una nuova sovvenzione di L. 15 miliardi, per la quale si chiede la sospensione del relativo paga-

mento in relazione all'irregolarità di taluni fatti esposti, occorre chiarire quanto segue.

L'On.le interrogante si riferisce probabilmente al disposto del c. 49, dell'articolo 1 della legge 23.12.1996, n. 647 che ha convertito il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 (nel quale è stato trasfuso il contenuto dell'articolo 10 del decreto-legge 23.10.1996, n. 541 decaduto per mancata conversione in legge).

Tale norma, che autorizza la concessione al Teatro dell'Opera di Roma di un contributo straordinario di L. 20 miliardi per l'anno 1994 (nonché altro contributo straordinario di L. 6 miliardi al Teatro alla Scala di Milano sempre per l'anno 1994) conclude l'iter legislativo iniziato con il decreto-legge 23 ottobre 1994, n. 606 — articolo 9, proseguito con la reiterazione della norma in altri undici decreti legge e non reca quindi nuova contribuzione a favore del Teatro in parola.

Si precisa che l'assegnazione della somma di L. 20 miliardi all'Ente Lirico romano venne disposta con decreto 24.12.1994 mentre il pagamento venne disposto con decreto 20.10.1995 sulla base di stanziamento di cassa previsto dalla legge di assestamento del bilancio dello Stato 1995 (L. 21.9.1995, n. 339).

L'attività svolta dall'Ufficio ispettivo del Dipartimento dello Spettacolo in sede di verifica, e l'esito della stessa con formulazione di rilievi all'ente, sembrano escludere, allo stato, la necessità di costituzione di una Commissione di inchiesta.

Il Ministro delegato per lo spettacolo: Veltroni.

GASPARRI. — Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

a Roma, nel cuore del quartiere Marconi, nelle vicinanze di piazza della Radio, è in fase di costruzione un edificio che secondo il progetto iniziale doveva essere di cinque piani ed adibito a parcheggio a pagamento;

la realizzazione di tale edificio potrebbe arrecare notevole danno urbanistico

ad un quartiere già penalizzato da una selvaggia speculazione edilizia;

risulta all'interrogante che nel corso degli scavi iniziali avviati mesi orsono per la costruzione di tale edificio, siano state rinvenute quattordici tombe di era romana;

per protestare contro questa iniziativa voluta dal comune di Roma si sono formati numerosi comitati spontanei di cittadini —:

se il ministro per i beni culturali ed ambientali non ritenga indispensabile e prioritaria la valorizzazione delle porzioni di verde esistente;

se non si ritenga necessario bloccare immediatamente i lavori ed esigere il rispetto di tutte le norme e le leggi in materia di difesa dei beni archeologici, patrimonio artistico di tutti i cittadini. (4-09283)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si comunica che, essendo pervenuta alla Soprintendenza archeologica di Roma la domanda di nulla osta alla costruzione di un parcheggio multipiano nell'area in questione, sono stati chiesti a suo tempo sondaggi preventivi al fine di verificare la consistenza archeologica del sottosuolo, essendo la Soprintendenza a conoscenza di ritrovamenti archeologici nel passato, nelle immediate vicinanze.*

Tali sondaggi sono stati realizzati nel giugno 1996, a seguito dei quali sono state individuate una serie di cosiddette «tombe a cappuccina», ovvero fosse scavate nella terra, nelle quali sono stati adagiati gli scheletri, e ricoperte con materiale fittile, laterizi o frammenti di anfore. Per tale motivo è stato fatto presente agli interessati che prima della concessione del nulla osta alla realizzazione del parcheggio si sarebbe dovuto procedere allo scavo integrale dell'area interessata, per accertare la reale estensione e consistenza della necropoli, e per effettuare la documentazione e la eventuale rimozione delle tombe. Per la loro stessa natura infatti tali reperti non sono conservabili in posto: essendo fosse scavate nel terreno, le ossa e i materiali fittili sono

soggetti all'azione distruttiva dell'umidità proveniente dal sottosuolo, per non parlare della falda acquifera che, essendo la zona prossima al Tevere, tende ad alzarsi nei periodi di piena.

Nel febbraio 1997 sono dunque iniziati gli scavi per mettere in luce le suddette tombe, sotto la diretta sorveglianza della Soprintendenza: essendo lo strato archeologico a circa m. 6 di profondità, la fascia di terreno superiore è stata ovviamente rimossa con mezzi meccanici. Lo scavo vero e proprio dello strato archeologico, la documentazione grafica e fotografica dei reperti e la rimozione delle tombe viene eseguito a mano da archeologi di fiducia, con la diretta collaborazione del dipartimento di Antropologia, sempre della Soprintendenza.

Da quanto sopra esposto si evidenzia come siano state prese tutte le precauzioni necessarie per la tutela dei reperti presenti nell'area e si assicura che non verrà data l'autorizzazione a costruire il parcheggio prima che venga completato lo scavo archeologico.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

GERARDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

presso lo stabilimento dell'Italiana Manifatture di Colonnella (provincia di Teramo) è in corso l'assemblea permanente dei lavoratori per impedire che venga concessa all'azienda l'amministrazione controllata;

la suddetta protesta origina dalla preoccupazione che, con tale procedura concorsuale, non vengano tutelati i legittimi diritti alla retribuzione, già da diversi mesi non corrisposta;

nel giro di pochi anni, l'Italiana Manifatture ha progressivamente ridotto il numero dei dipendenti, attualmente di centosessanta unità rispetto alle mille di sei anni fa;

l'Italiana Manifatture ha goduto di notevoli incentivi e agevolazioni statali in quanto già localizzata in area ex-Casmez;

l'area ove è ubicata l'azienda è a forte tensione occupazionale e con un tasso di disoccupazione che ha raggiunto ormai il 16 per cento;

ulteriori perdite di posti di lavoro potrebbero creare gravi problemi sociali e addirittura di ordine pubblico;

tale grave crisi colpisce, soprattutto, il settore tessile, caratterizzato per lo più da piccole e medie industrie —

quali iniziative il Governo intenda assumere per salvaguardare almeno gli attuali livelli occupazionali di tale area;

se non si ritenga di dover promuovere l'immediato riconoscimento di « area di crisi » al comprensorio Piceno già ricadente ex-Casmez;

se, infine, non sia opportuno un immediato intervento della Gepi per realizzare una più incisiva attività imprenditoriale per il rilancio del settore tessile di tale zona. (4-04400)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Presso lo stabilimento dell'ITALIANA MANIFATTURA S.p.A. di Colonnella si è svolta nello scorso autunno un'assemblea permanente dei lavoratori, a causa delle crescenti preoccupazioni degli stessi sul futuro dell'azienda.

Infatti come si può evincere dall'esposto inoltrato alla sezione fallimentare del Tribunale di Teramo da parte delle Organizzazioni sindacali C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. e del Consiglio di fabbrica, la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, mal si concilia con la procedura di mobilità ex articoli 4 e 24 della legge n. 223/91, che prevede un taglio netto di n. 161 unità su un organico di n. 204.

Mentre, infatti, all'amministrazione controllata è finalizzata al superamento di temporanee difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, per cui si presume che, al termine del periodo concesso, l'azienda sia

in grado di ritornare ai livelli produttivi ed occupazionali « quo ante », la procedura di mobilità nelle proporzioni preannunciate (n. 161 su 204 dipendenti) lascia chiaramente intendere che l'azienda non potrà più ritornare ai precedenti livelli di produttività e quindi di personale occupato.

Per quanto riguarda le vicende passate, non è possibile ricostruire puntualmente una serie di avvenimenti, che, purtroppo, hanno portato alla chiusura in provincia di Teramo di numerose aziende, facenti parte dello stesso gruppo (Castelletti), con pesanti riflessi negativi sul piano occupazionale, in una situazione socio-economica già di per sé grave per la crisi del settore abbigliamento.

Non si dispone di ulteriori notizie circa lo sviluppo delle descritte vicende, che non sono tra l'altro collegabili a dirette iniziative di questa Amministrazione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

GIULIANO. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

all'interno del parco reale di Caserta si trova il Palazzo del Boschetto (denominato anche Palazzo ex intendenti), antico casino dei principi Acquaviva, edificato alla fine del sedicesimo secolo;

tale palazzo conserva miracolosamente un pregevole ciclo di affreschi, opera di Bellisario Corenzio, eccezionale testimonianza pittorica dell'arte manierista in Terra di Lavoro;

quest'opera d'arte, in stato di grave fatiscenza ed abbandono, è negata alla fruizione pubblica in quanto proprietà del demanio militare, che utilizza l'edificio come abitazioni per dipendenti dell'ospedale militare;

il Palazzo del Boschetto necessita di un immediato intervento di restauro conservativo per la salvaguardia del ciclo pittorico e di un provvedimento che assicuri

una sua destinazione compatibile con il suo carattere storico-artistico, in modo da garantirne la manutenzione ed il pubblico godimento —:

quali urgenti iniziative intenda assumere affinché questa opera d'arte venga salvaguardata e restituita alla collettività. (4-09555)

RISPOSTA. — *L'edificio, conosciuto come Palazzina dell'ex Intendente e anche denominato « Palazzo al Boschetto », fu edificato intorno al 1590 circa per volontà del principe di Caserta, Andrea Matteo Acquaviva.*

Il palazzo è attualmente del Demanio Militare. In data 3 dicembre 1992 con nota prot. 22177 la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta comunicava alla X Direzione Genio Militare di Napoli che era stata redatta una perizia di spesa finalizzata allo studio di fattibilità per il recupero e la valorizzazione del ciclo di affreschi presenti negli ambienti del complesso. Infatti, già da una prima verifica dei luoghi era ipotizzabile la presenza di superfici pittoriche ricoperte da scialbo confermata dalle fonti di archivio, che davano alcuni di questi ambienti affrescati.

Considerata l'importanza scientifica dell'operazione e la rilevanza storico-artistica dei manufatti, la Soprintendenza, da contatti intercorsi, avendo appurato la volontà da parte del Demanio Militare di destinare l'immobile a Circolo Ufficiali di Presidio, invitava la X Direzione Genio Militare di Napoli a sospendere ogni attività o iniziativa in attesa di adeguate indagini sui manufatti presenti nel palazzo.

In data 18 febbraio 1993 la Soprintendenza, con nota n. 3273, comunicava di aver provveduto all'elaborazione della perizia di spesa per lavori di indagine e ipotesi di consolidamento e restauro del ciclo di affreschi del « Palazzo al Boschetto » e di aver stipulato un atto di cottimo con la Ditta Cerio di Roma per l'esecuzione dei lavori stessi.

Intanto, in data 5 ottobre 1993, la X Direzione Genio Militare — Napoli — I Sez. Lavori produceva alla Soprintendenza un

progetto avente oggetto « Caserta — Palazzina Ex Intendenti — Lavori di ristrutturazione locali per Circolo Ufficiali di Presidio » con l'intento di essere autorizzati all'adeguamento degli spazi per la destinazione a Circolo Ufficiali. Il progetto non prevedeva nessun intervento di salvaguardia e tutela degli affreschi.

Con ulteriore nota del 28 ottobre 1993 n. 21437 la Soprintendenza comunicava che le indagini di cui sopra avevano accertato che gli spazi della Palazzina rivestivano interesse storico-artistico di eccezionale rilevanza e, pertanto, al momento non era opportuno un intervento di ristrutturazione. Comunicava, ancora, che essendo in corso il recupero degli affreschi e degli stucchi nella Sala di « Adamo ed Eva » e in attesa di approfondire i criteri di intervento sul monumento, si riteneva opportuno non esprimere un parere sul progetto presentato.

Tra l'altro, nel rispetto delle peculiarità storico artistiche ed architettoniche del palazzo, si ipotizzava la possibilità di acquisire al demanio beni culturali l'immobile per restituirlo al Complesso Reggia con destinazione più conveniente.

Successivamente all'esecuzione del restauro della Sala succitata, non risulta sia stato progettato alcun intervento.

In data 15 aprile 1997, con nota n. 9128, inviata alla X Direzione Genio Militare, la Soprintendenza, avendo constatato lo stato di estrema precarietà degli affreschi dovuta alla destinazione d'uso dei piani superiori del palazzo a civile abitazione, invitava l'Ente proprietario, ai sensi dell'articolo 11 della legge 1089 del 1939, ad utilizzare il Palazzo al Boschetto secondo un uso compatibile con il carattere storico-artistico degli affreschi ivi esistenti.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

LOSURDO. — *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del commercio con l'estero. — Per sapere — premesso che:*

le attività commerciali statunitensi hanno deciso di elevare mediamente al 16

per cento tutti i dazi sulle importazioni di pasta italiana;

tale aumento provocherà una inevitabile e considerevole limitazione dei prezzi della pasta italiana sul mercato statunitense, nel quale il nostro prodotto alimentare aveva conquistato una apprezzabile quota, soprattutto per la sua qualità sempre più apprezzata —:

quali misure il Governo italiano intenda adottare per difendere il prodotto italiano, ingiustamente colpito da misure protezionistiche statunitensi, assolutamente arbitrarie specie se si considera che la pasta italiana è di qualità diversa da quella prodotta dall'industria statunitense, e quindi non concorrenziali con la stessa;

se, in particolare, ritenga di adottare apposite misure nel senso di condizionare l'importazione senza dazio di grano dagli Stati Uniti alla possibilità di esportare senza dazio la stessa quantità di pasta nel paese nordamericano. (4-02062)

RISPOSTA. — Con riferimento a quanto richiesto dalla S.V. On.le si rappresenta quanto segue.

L'indagine sulle esportazioni italiane di pasta è stata avviata il 12 maggio 1995 dal Dipartimento americano del Commercio e dalla Commissione internazionale del Commercio su iniziativa dei produttori statunitensi che hanno accusato gli esportatori italiani di vendere il prodotto sotto costo di mercato.

L'indagine ha riguardato due aspetti: la violazione delle regole antidumping e delle regole antisovvenzioni.

Circa l'aspetto antidumping, esso ha riguardato le singole imprese investigate che sono state chiamate a smentire direttamente al Dipartimento del Commercio l'accusa di praticare vendite sottocosto fornendo dati sulla loro contabilità sia relativa alle aziende situate in Italia sia relativa alle imprese loro collegate ubicate negli USA.

Circa l'aspetto antisovvenzioni, esso ha riguardato la Commissione Europea ed il Governo italiano e in tale contesto l'Amministrazione ha fornito dettagliate informa-

zioni circa il funzionamento dei programmi di assistenza alle imprese e dei sussidi percepiti dalle aziende investigate a titolo di restituzioni.

L'Amministrazione è stata direttamente coinvolta per quanto riguarda l'indagine antisovvenzione e le informazioni fornite hanno permesso di dimostrare la sostanziale infondatezza delle pretese dei ricorrenti tant'è che il dazio medio ponderato relativo all'indagine è stato applicato nella misura del 3,85 per cento rispetto a quello inizialmente proposto pari al 38 per cento. In particolare i dazi antisovvenzione definitivamente fissati il 9 luglio u.s. dalla Commissione Internazionale del Commercio sono compresi tra lo zero (gruppo agricoltura sana) e l'11,23 per cento (Isola del grano, Italtast, Labor). Alla Barilla è stato attribuito un dato dello 0,65 per cento che di fatto non verrà applicato in omaggio alla regola « de minimis » (dazio al disotto dell'1 per cento). Notevolmente migliorata anche la situazione della Delverde e della collegata statunitense T.I.A. che si sono viste attribuire un dazio del 5,55 per cento rispetto a quello preliminare stabilito al 9,20 per cento.

Per quanto riguarda l'indagine antidumping, svoltasi attraverso contatti diretti tra le imprese ed il Dipartimento Americano per il Commercio, la decisione finale è stata più gravosa con particolare riferimento alla De Cecco che si è vista attribuire un dazio antidumping del 46,67 per cento. Infatti, per dati inesatti forniti dai legali della ditta, la stessa è stata ritenuta « non attendibile » dalla Autorità statunitense che ha ritenuto di penalizzarla per aver originariamente nascosto la presenza di un proprio impianto a Pescara.

L'Amministrazione ha motivo di ritenere che la De Cecco non abbia praticato dumping negli Stati Uniti in quanto i prezzi di vendita delle sue paste sono i più alti sul mercato statunitense. Pertanto, si sta procedendo ad un approfondito esame delle motivazioni della decisione al fine di avviare in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio le procedure relative alla composizione delle controversie commerciali.

Analogamente, unitamente alla Commissione Europea, saranno utilizzate le stesse procedure esistenti in seno all'O.M.C. per verificare se, relativamente all'indagine antisovvenzioni, siano stati rispettati, da parte americana, gli accordi di Marrakech relativamente alle così dette sovvenzioni « verdi » a carattere sociale e pertanto ammissibili.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

LUCCHESI. — Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del commercio con l'estero. — Per sapere se siano a conoscenza che industrie alimentari italiane importano latte dalla Croazia e da altri paesi dell'est europeo;

se non ritengano tutto ciò vergognoso, considerando che in Italia vi è una sovrapproduzione di latte;

se non ritengano che, ove necessiti altro latte, si potrebbero incoraggiare gli allevatori nazionali nonché il sorgere di nuovi allevamenti, anche al sud del Paese.
(4-03221)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione della S.V. On.le si fa presente che non è possibile, in base alle disposizioni comunitarie ed agli accordi internazionali (OMC) vietare l'accesso al latte proveniente da Paesi dell'est europeo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie.

L'unica limitazione esistente è l'applicazione del sistema dei prelievi all'importazione che allinea tendenzialmente il prezzo del latte a quello comunitario.

Va infine rilevato che il regime comunitario sulle quote latte, attualmente vigente, non consente di incentivare la produzione nazionale.

Da informazioni assunte presso il competente Ministero del commercio con l'estero, si comunica che nel periodo luglio 95 / agosto 96 non sono stati né richiesti, né rilasciati titoli di importazione di latte dalla Croazia. Nello stesso periodo, invece, sono state importate, nel rispetto della normativa

europea, 295,7 tonnellate di latte dai Paesi dell'Europa Orientale.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

MALAVENDA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

i signori Carlo Origgi, Gianni Gommiero, Rocco Polichetti, Ignazio Foresta, soci lavoratori della Movicoop srl (aderente alla Lega nazionale delle cooperative), sono oggetto di persecuzioni da parte del consiglio di amministrazione della cooperativa Movicoop, per la quale lavorano e della quale sono contemporaneamente soci. In questi giorni il consiglio di amministrazione sta decidendo la loro esclusione dalla società e quindi il loro licenziamento immediato;

l'unica colpa di questi soci lavoratori è quella di essersi posti in maniera critica nei confronti della dirigenza, a partire dal loro voto contrario al bilancio consuntivo 1995 per arrivare alle loro denunce in merito alle illegalità della società, già oggetto di una precedente interrogazione (n. 3-00125), alla quale il sottosegretario Federica Gasparrini ha risposto in Aula l'11 dicembre 1996, in maniera insufficiente e superficiale;

i succitati lavoratori si sono visti perseguitati, sono stati infatti sospesi più volte dai servizi, hanno ricevuto diversi provvedimenti disciplinari, sono stati che collocati in reparti « confino » e separati dagli altri soci; hanno quindi subito una dequalificazione delle loro mansioni oltre alla diminuzione della retribuzione;

hanno poi deciso di aderire al sindacato nazionale Slai Cobas, dopo anni di adesione alla Cgil (la Cgil, è rappresentata in Movicoop nel collegio dei sindaci), richiedendo inoltre di poter procedere, come tra l'altro prevede la legge, alle elezioni delle Rsu e ciò anche per organizzare i soci lavoratori per la difesa dei loro diritti fondamentali. La dirigenza della Movicoop,

ha risposto a questa legittima richiesta con minacce di esclusione dalla società, mettendoli prima in ferie « comandate » e successivamente sospendendoli dal lavoro —

quali iniziative urgenti intenda porre in essere per garantire i diritti dei soci lavoratori, anche perché questi metodi intimidatori ed illeciti non tollerati nelle aziende private, a maggior ragione devono essere banditi nelle cooperative;

se ritenga di riconsiderare e meglio approfondire, alla luce di questo ultimo grave comportamento della Movicoop, quanto denunciato nella mia precedente interrogazione già citata in premessa.

(4-06873)

RISPOSTA. — In merito ai fatti segnalati il competente Ispettorato del Lavoro ha effettuato un apposito accesso ispettivo presso la Società menzionata nel documento parlamentare.

L'organo di vigilanza ha raccolto le dichiarazioni del rappresentante della Cooperativa circa i motivi che avrebbero comportato l'esclusione e la sospensione di taluni dei soci, identificati nell'atto parlamentare.

Secondo le notizie acquisite i provvedimenti si sarebbero imposti a causa di presunti comportamenti contrastanti con gli interessi della Società e per l'insorgenza di una particolare incompatibilità con la posizione di socio lavoratore.

I soci lavoratori interessati dai provvedimenti in questione, rappresentanti all'interno della Società cooperativa di una associazione sindacale (SLAI COBAS), hanno promosso, presso la Pretura Circondariale di Milano, un ricorso ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 300/70, ravvisando gli estremi di una condotta antisindacale.

Il ricorso risulta, a tutt'oggi, pendente, essendo stata fissata l'udienza innanzi al Pretore per il giorno 28 maggio p.v..

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MATACENA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro

e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che;

170 lavoratori della Breda costruzioni ferroviarie S.p.A. stabilimento Omeca di Reggio Calabria, hanno adito il pretore del lavoro per accertare, a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, l'esistenza o meno di amianto e materiali friabili all'interno dello stabilimento;

la Breda-Omeqa, fin dal 1964, costruisce carri, carrozze e locomotori ferroviari utilizzando amianto e materiali friabili per la coibentazione;

la Breda-Omeqa ha pagato all'Inail il premio supplementare — inscindibile — per la silicosi/asbestosi fin dall'inizio di attività (1964) e lo ha sospeso il 13 dicembre 1984, a seguito dell'accoglimento, da parte dell'Inail, della richiesta di esenzione dal pagamento di detto premio, poiché il ricorso a nuove tecnologie escludeva, o quasi, il rischio silicosi/asbestosi;

la Breda-Omeqa, nonostante abbia utilizzato, e forse tutt'ora utilizzi, amianto e materiali friabili per la costruzione di manufatti ferroviari, non ha mai dichiarato di utilizzare tali materiali nelle sue lavorazioni e nel suo officio;

pertanto, non ha mai assicurato lavoratori contro tale rischio presso l'Inail, né si è premurata di attuare tutte quelle precauzioni di legge a tutela della salute dei lavoratori;

detto comportamento, rimasto finora del tutto sconosciuto ai lavoratori, non è stato mai rilevato e contestato dagli enti preposti per legge alla sorveglianza sulla applicazione delle leggi assicurative e infortunistiche ed alla tutela della incolumità e della salute dei lavoratori, nonché della sicurezza del posto di lavoro (Inail — ispettorato del lavoro — USL);

tale situazione pregiudica ai lavoratori la possibilità di conseguire le prestazioni pensionistiche relative all'assicurazione obbligatoria contro le malattie pro-

fessionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'Inail;

la legge n. 257 del 1992, oltre a vietare l'amianto, imponeva la bonifica totale degli stabilimenti entro il 27 marzo 1993;

sembra che in tutti gli otto stabilimenti del gruppo Breda costruzioni ferroviarie S.p.A., si sia omesso, per oltre trent'anni, di assicurare i lavoratori, presso l'Inail, contro il rischio amianto;

se nello stabilimento Breda-Omea di Reggio Calabria sia avvenuta la bonifica prevista dalla legge n. 257 del 1992 e in caso contrario, quali urgenti iniziative si intendano adottare per costringere l'azienda a quanto previsto dalla legge per tutelare la salute dei lavoratori;

se la Breda C.F. S.p.A., che da oltre trent'anni ha costruito carri, carrozze e locomotori ferroviari utilizzando l'amianto, fosse e sia tenuta ad assicurarsi per questo specifico rischio;

quali iniziative si intendano intraprendere per assicurare ai lavoratori i benefici di cui alla legge n. 257 del 1992, nei limiti temporali che le norme impongono;

se sia vero che l'ammontare dei premi non versati all'Inail, per oltre trent'anni, dagli otto stabilimenti del gruppo Breda C.F. S.p.A., è pari ad oltre ottocento miliardi di lire;

se l'Inail abbia intrapreso l'azione di recupero dei premi evasi con l'aggiunta delle relative sanzioni;

se l'Inail abbia provveduto ad emettere e notificare alla Breda C.F. S.p.A. qualche atto interruttivo della prescrizione del diritto alla riscossione di tali premi evasi;

se sia vero che, per la sanatoria di detta evasione contributiva, si sta predisponendo una soluzione diversa da quella di legge e, in caso affermativo, quali iniziative si intendano adottare anzitutto a salvaguardare dei diritti dei lavoratori;

se non si ritenga, oltre che opportuno, doveroso disporre accurate indagini per

accertare tutte le eventuali responsabilità e/o connivenze che hanno consentito un simile, grave, stato di cose. (4-00751)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In merito alla situazione segnalata nel documento parlamentare sono stati acquisiti gli elementi informativi dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

L'Istituto ha fornito i chiarimenti tecnici relativi, in generale, ai profili applicativi della legge n. 257/92 soffermandosi, nel dettaglio, sulla posizione dei lavoratori indicati nell'atto ispettivo.

Com'è noto, l'articolo 13 della legge citata, stabilisce che « per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, e moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5 ».

In particolare, la norma citata prevede il riconoscimento dei benefici pensionistici per le seguenti categorie:

lavoratori esposti al rischio di asbestosi (pneumoconiosi sclerogena provocata dall'amianto); l'identificazione è semplice in quanto per tale rischio i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere un premio supplementare in aggiunta al premio ordinario;

tutti gli altri lavoratori esposti all'amianto in concentrazioni tali da non determinare il rischio di asbestosi e, quindi, senza obbligo per le aziende della corrispondenza del premio supplementare (articolo 10 legge n. 780/75), ma tuttavia sufficienti a provocare il rischio di altre malattie (tumori polmonari). Per tali lavoratori l'identificazione è complessa in quanto non esistono indicatori oggettivi — di natura assicurativa — dell'effettiva esposizione di ogni singolo lavoratore, né il legislatore li ha individuati.

Al fine di ovviare alle problematiche scaturite dalla carenza di specifiche indica-

zioni legislative sulla materia, il Ministero ha assunto l'iniziativa di definire una apposita procedura, concordandone l'iter con l'INPS, l'INAIL e le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La procedura elaborata assegna all'Inail il compito di verificare, attraverso le proprie strutture tecniche di accertamento del rischio professionale, l'effettiva situazione ambientale delle aziende i cui dipendenti chiedono di fruire dei benefici pensionistici in questione.

In conformità agli adempimenti procedurali conferitigli, l'Istituto ha avviato le indagini tecniche su tutto il territorio nazionale.

L'esito degli accertamenti tecnici effettuati presso la Società Breda Omeca di Reggio Calabria ha evidenziato quanto segue.

Per quanto concerne il profilo-assicurativo contributivo della ditta, l'Istituto ha rilevato che il premio supplementare silicosi-asbestosi corrisposto dall'azienda era relativo agli addetti all'attività di sabbiatura. (n. 6 persone) per il rischio di silicosi.

Tale premio non è stato più richiesto quando sono state apportate dalla Società modificazioni nella tecnologia impiegata nella lavorazione.

Le risultanze delle indagini tecniche, riferisce l'Inail, hanno altresì evidenziato violazioni contributive afferenti la omessa denuncia, per il periodo marzo 1966 dicembre 1978, di soggetti esposti al rischio di asbestosi. Tale situazione non ha tuttavia pregiudicato gli interessi degli aventi diritto al riconoscimento delle garanzie previdenziali previste dalla legge n. 257/92 e successive modifiche.

Al riguardo si informa che la competente sede Inail di Reggio Calabria ha già rilasciato le certificazioni di competenza per la concessione dei benefici pensionistici di legge.

Per quanto riguarda, poi, le rate arretrate del premio supplementare asbestosi non corrisposto dalla ditta, l'Ente ha fatto presente che, essendo decorsi i termini prescrittivi, non è possibile procedere alle azioni di recupero.

In ordine, infine, al rilievo inerente l'attuale situazione ambientale dell'Omeca, l'Inail riferisce che dagli accertamenti esplorati è emersa l'inesistenza del rischio asbestosi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MAZZOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le nuove disposizioni in materia di pensioni di anzianità, emanate alla vigilia dell'apertura della quarta finestra di pensionamento del 1996, non solo costituiscono un intervento legislativo di rottura rispetto alla riforma delle pensioni e ai tempi programmatici di verifica dell'andamento della stessa (al 1998), ma privano di fatto gli artigiani della possibilità di andare in pensione dopo 35 anni di contribuzione;

risulta infatti vanificata la finestra del 1° ottobre 1996 per i lavoratori autonomi che hanno maturato i 35 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995: per essi viene ora introdotto, con repentino anticipo rispetto ai tempi previsti dalla legge di riforma, l'ulteriore requisito forzoso dell'età anagrafica pari a 56 anni;

gli artigiani, inoltre, avevano dovuto subire l'imposizione di una maggiore età anagrafica come requisito per la pensione di anzianità, rispetto ai lavoratori dipendenti, e tale più restrittivo criterio avrebbe dovuto essere in parte compensato dalla possibilità di cumulo parziale fra pensione di anzianità e reddito di lavoro autonomo: ora tale compensazione viene cancellata con un colpo di spugna mediante il quale viene introdotta l'incumulabilità assoluta dei redditi di lavoro autonomo con le pensioni di anzianità;

l'onere di incremento occupazionale, infine, richiesto dalle nuove norme per consentire agli artigiani di conservare il regime di cumulabilità reddito-pensione, non appare minimamente compatibile con l'elevato costo del lavoro gravante sulle

imprese artigiane e si manifesta pertanto come ipotesi di scarsa o nulla attuabilità;

è estremamente fondato quindi il timore che le nuove norme conseguano obiettivi del tutto opposti rispetto alle intenzioni del legislatore —:

se, alla luce delle suesposte premesse e considerazioni, vi sia l'intenzione di provvedere alla eliminazione degli articoli 4 e 5 del provvedimento in questione.

(4-04127)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel documento parlamentare la S.V. sottopone all'attenzione del Ministero la disciplina del cumulo dei trattamenti pensionistici di anzianità con i redditi da lavoro autonomo.

La questione sollevata va riguardata alla luce delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 189 e seguenti, della legge n. 662/96 (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997).

Per i trattamenti di anzianità vige, dalla data di entrata in vigore della legge citata, l'incumulabilità della pensione nella misura del 50 per cento con i redditi da lavoro autonomo fino a concorrenza dei redditi stessi. La previgente normativa, tuttavia, continuerà ad applicarsi ai lavoratori che, alla data del 30 settembre 1996, siano già titolari di pensione ovvero abbiano maturato il requisito contributivo di 35 anni, unitamente a quello anagrafico di 55 anni (articolo 1, comma 190).

È previsto, inoltre, (articolo 1, comma 192) che il lavoratore autonomo, in possesso dei requisiti di età e contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 1, comma 28, della legge n. 335/95, benefici di una riduzione sui contributi dovuti pari a 10 punti percentuali. Ciò nel caso in cui rinunci al pensionamento fino alla data di compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni o, comunque, per un periodo non superiore al compimento dell'età pensionabile, e rispetti le condizioni indicate nell'articolo 1, comma 192 della legge n. 362/96.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MISURACA e LENTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

il giorno 9 dicembre 1996 il territorio del comune di Gela è stato colpito da un violento nubifragio, che ha provocato massicci ed estesi allagamenti nelle zone abitate a nord della via Venezia, nonché nei fabbricati del centro urbano. Tutto ciò ha creato concreti pericoli per la pubblica e privata incolumità, in quanto la popolazione residente nelle zone interessate, definibile in circa ventimila abitanti, in molti casi si trova isolata e con i piani terra allagati. Per di più la situazione igienico-sanitaria è molto pericolosa, in quanto sono saltate le fognature, e, pertanto, i liquami hanno invaso le strade. Il comune ha evacuato molti nuclei familiari, sistemandoli provvisoriamente nei locali della scuola « Pirandello », ed ha provveduto alla distribuzione di pasti caldi agli sfollati;

l'amministrazione comunale di Gela ha chiesto la dichiarazione dello stato di calamità naturale;

esistono effettivi problemi di ordine pubblico; per prevenire eventuali azioni di sciacallaggio, è opportuno l'intervento dei militari dell'operazione « Vespri siciliani », per presidiare le case abbandonate dagli abitanti;

il nubifragio ha sconvolto il già disastrato assetto idrogeologico della zona —:

quali azioni intenda porre in essere per dare una immediata risposta alla popolazione così gravemente colpita.

(4-06035)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si rappresenta che per l'avversità atmosferica verificatasi nei giorni 9 e 10 dicembre 1996 nel territorio di Gela, il Governo, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle autorità locali, non ha ritenuto di procedere

alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 225/1992, nella considerazione che tale fenomeno non era riconducibile alle situazioni previste dalla lettera c) dell'articolo 2 della già menzionata legge 225/1992 e cioè: « calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari ».

La Prefettura di Caltanissetta ha comunicato che per fronteggiare la situazione determinata dal nubifragio sono stati immediatamente attivati gli interventi di soccorso da parte del distaccamento dei VV.F. di Gela, coadiuvato dal Comando provinciale e da rinforzi richiesti ad altre province vicine, eseguendo interventi di prosciugamento a mezzo di pompe adescanti.

A seguito dell'allagamento di alcune abitazioni del centro urbano, le undici famiglie evacuate ed alloggiate presso strutture scolastiche e presso la Casa di Riposo per anziani « Aldisio » l'indomani hanno fatto ritorno nelle proprie abitazioni per le quali è stato eseguito un apposito servizio anti-sciacallaggio da parte delle Forze di Polizia presenti nel territorio.

A prestare opera di soccorso sono intervenute in modo massiccio le unità dell'Esercito impegnate nell'operazione « Vespri Siciliani ».

Per quanto riguarda, invece, i danni provocati nel settore agricolo, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali comunica che, in accoglimento delle proposte avanzate dalla Regione Sicilia, ha proceduto all'emanazione del decreto di declaratoria di calamità naturale in data 25 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 1997, per le piogge alluvionali abbattutesi nei giorni 9 e 10 dicembre 1996 che hanno colpito, tra l'altro, il Comune di Gela.

Con l'emissione del predetto decreto di declaratoria, nelle aree agricole colpite dall'evento atmosferico richiamato, possono essere attivati dalla Regione, gli interventi contributivi e creditizi del fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il Sottosegretario di Stato alla protezione civile: Barberi.

NERI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

la dottoressa Enrichetta Felicia D'Aleo già dipendente della Usl n. 34 di Catania, con la qualifica di assistente sociale, in data 13 gennaio 1989, mentre svolgeva attività lavorativa presso l'ospedale Ascoli-Tomaselli di Catania, era vittima di una violenta aggressione all'interno del nosocomio, ricevendo ad opera d'ignoti ripetuti colpi al capo e al corpo, seguiti successivamente da gravi, reiterate minacce;

l'inqualificabile episodio è da collegarsi ad una vicenda avvenuta nell'estate del 1988, quando la dottoressa D'Aleo denunciò che un paziente detenuto perché imputato di gravi reati, ristretto per cure presso l'ospedale Maurizio Ascoli, si aggirava armato per i viali del nosocomio, e perciò sollecitò l'intervento delle competenti autorità sanitarie affinché venissero garantite le necessarie condizioni di sicurezza per gli altri degenti dell'ospedale;

dalla suddetta aggressione subita incominciò il calvario della dottoressa D'Aleo: infatti oltre ai gravi disturbi organici, conseguenza di detta aggressione, iniziò ad avere timore per la propria incolumità e per quella dei propri cari; sottoposta a numerose visite specialistiche, le fu diagnosticato un grave stato ansioso-depressivo, e, pertanto, avanzò la richiesta del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della malattia, con liquidazione di equo indennizzo, per cui, il 12 maggio 1990, fu sottoposta a visita dalla commissione medica ospedaliera dell'ospedale militare di Messina; l'infermità le venne giudicata dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla ottava categoria tabella A n. 834 del 30 dicembre 1981, nella misura minima;

la dottoressa D'Aleo ha continuato ad accusare un grave stato di ansia, insonnia, astenia, abulia, amnesia, capogiri, da cui deriva una incidenza profonda e determinante, in senso peggiorativo, sulle capacità applicative e su quelle potenzialità intellettive ed espressive del pensiero di cui la

dottorressa D'Aleo era in possesso: prima soggetto dinamico, concreto, fattivo, appare oggi spento, timoroso, vinto da una serie di paure, che malgrado i continui, necessari controlli medici, lungi dal migliorare, nel tempo si sono maggiormente aggravate, sicché la dottorressa D'Aleo, con delibera della Usl n. 34 di Catania, del 29 dicembre 1993, è stata dispensata dal servizio per motivi di salute; tenuto conto del giudizio espresso dalla commissione ospedaliera dell'ospedale militare di Messina, con parere favorevole anche del collegio medico del servizio di medicina legale della Usl n. 33 di Gravina di Catania, è stato richiesto in data 27 maggio 1994 dalla Usl n. 34 di Catania, ricorrendone le condizioni, il riconoscimento della pensione privilegiata per infermità dipendente da causa di servizio, inoltrata ai competenti uffici del ministero del tesoro in data 31 maggio 1994 —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare affinché venga riconosciuta, in tempi brevi, alla dottorressa D'Aleo la giusta pensione e la relativa liquidazione necessaria, per affrontare le visite mediche e le relative costose cure a cui l'interessata deve periodicamente sottoporsi, e nello stesso tempo venire incontro alle legittime attese di chi ha dimostrato coraggio e senso del dovere, rifuggendo dal vile omeroso silenzio e credendo nelle istituzioni, sinora colpevolmente insensibili. (4-08139)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a sollecitare la liquidazione della pensione privilegiata, per infermità dipendente da causa di servizio, in favore della Sig.ra Felicia Enrichetta D'ALEO, già dipendente della U.S.L. n. 34 di Catania.

Al riguardo, si fa presente che le Direzioni provinciali del Tesoro, quali ordinatori secondari di spesa, dispongono la ridedeterminazione dei trattamenti pensionistici in base a provvedimenti emessi dalle amministrazioni di appartenenza.

La Direzione provinciale del Tesoro di Catania, che ha in carico la partita di pensione ordinaria della Sig.ra D'ALEO,

non può procedere alla definizione del trattamento privilegiato in quanto non è ancora pervenuto il relativo provvedimento da parte dell'I.N.P.D.A.P.

Il Sottosegretario di Stato per il Tesoro: Pennacchi.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:*

nel fondo di proprietà della famiglia Trini, di are 24,45, sito in località via Monte (via Circumvallazione) riportato in catasto alla partita n. 6580 del foglio n. 17 e particella n. 575 del comune di Saviano, esiste un Pino Parasole o Mediterraneo (Pinus Pinea) della famiglia Pinacee di un'altezza di circa 25 metri, ed una circonferenza alla base di circa 3,60 metri con un fusto diritto ed in ottimo stato di salute;

in tempi recenti è stata costruita una villa confinante con il terreno della famiglia Trini senza il rispetto delle distanze previste dalla legge dal muro di cinta e dal pino in argomento situato in prossimità dei confini del terreno;

la villetta del signor Napolitano Giuseppe oltretutto sarebbe stata costruita sotto alcuni rami « dell'ombrello del pino » probabilmente intaccando anche alcune radici dello stesso e che il signor Napolitano a più riprese avrebbe insistito che venissero tagliati i rami del pino sporgenti nella sua proprietà, a discapito dell'estetica e della stabilità del pino stesso. Già nel 1987 (data della prima richiesta scritta del signor Napolitano per il taglio di rami sporgenti) il corpo forestale di Palma Campania, nella persona del maresciallo Sacco Pasquale, ha potuto accertare lo stato di salute, l'importanza e la bellezza di questo pino « storico », per la sua presunta età e per il suo rilievo aereofotogrammetrico —:

se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali interventi urgenti si intendano attuare per la tutela di questo pino in

riferimento anche alle leggi 1497 del 1939 e 431 dell'8 agosto 1985. (4-04240)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione di cui in epigrafe, si fa presente che nel luglio 1995 il Comando Stazione Forestale di Palma Campania, a seguito di apposita richiesta dei Sigg. Trini Francesco e Trini Matilde, effettuò apposito sopralluogo da cui emerse che il pino in questione, dell'età di anni 200 circa, avente un diametro di cm. 140 ed un'altezza di mt. 16, era in ottimo stato fisico vegetativo.

Nel corso del sopralluogo venne anche accertato che un ramo del pino propendeva sulla proprietà del confinante Sig. Napolitano Giuseppe ed in particolare su di un'abitazione di recente costruzione di proprietà dello stesso. Quest'ultimo richiedeva il taglio dell'albero o del ramo propendente sulla sua proprietà adducendo a motivo il pericolo della caduta degli strobili secchi e degli aghi.

Dagli accertamenti è emerso, altresì, che l'area non è sottoposta né a vincolo idrogeologico né a vincolo paesaggistico (leggi 1497/39 e 431/85).

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

PECORARO SCANIO e PROCACCI. —
Al Ministro della sanità. — Per sapere —
premessi che:

è giunta allo scrivente una segnalazione dell'Associazione nazionale protezione animali (Anpa), con sede in Fossano (Cuneo), relativa alla presenza di cani huski detenuti in una cascina abbandonata e in condizioni disperate;

da una verifica effettuata da due volontarie dell'Anpa si scopriva l'effettiva detenzione dei cani in stato di disidratazione e magrezza;

vista la situazione, le due rappresentanti dell'Anpa presentavano denuncia alla procura circondariale di Mondovì;

a seguito di ciò i cani venivano prontamente trasferiti in un canile della zona;

con l'apposizione del segreto istruttorio sulla vicenda, le denuncianti sono a tutt'oggi prive di qualsiasi notizia ufficiale sugli esiti della stessa, mentre per altre vie le citate volontarie sarebbero venute a conoscenza del dissequestro e della riconsegna dei cani ritrovati in stato di detenzione al proprietario, sul quale peraltro penderebbero altre denunce per maltrattamento di animali;

le stesse volontarie, come si evince dalla segnalazione ricevuta, avrebbero appreso che il servizio sanitario della Usl 16 Mondovì era a conoscenza della citata detenzione, senza per questo avere adottato gli opportuni provvedimenti;

sempre dalla segnalazione dell'Anpa si apprende che nel frattempo lo stesso servizio sanitario avrebbe deciso la completa soppressione degli animali con l'ausilio di una relazione medica con la quale i tre veterinari presenti avrebbero dovuto dichiarare che i cani erano affetti da malattie gravissime, tali da giustificare la loro soppressione;

la ferma opposizione di due veterinari su tre avrebbe impedito che ciò accadesse;

l'Anpa nella sua segnalazione denuncia, infine, che le varie Usl presenti sul territorio non avrebbero mai attuato la legge n. 281 del 1991 la quale prevede le sterilizzazioni, i rifugi, i canili sanitari e la tutela e la vigilanza sugli animali d'affezione —:

se sia a conoscenza dell'episodio descritto in premessa e quali eventuali provvedimenti intenda adottare;

se sia stata effettuata una verifica sulla corretta applicazione della legge n. 281 del 1991 e quali e quante infrazioni alla stessa siano state rilevate. (4-06488)

RISPOSTA. — Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, ottenuti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Piemonte.

Risulta, al riguardo, stando a quanto riferito dal Dipartimento della Prevenzione della Azienda U.S.L. n. 17 di Savigliano (CN), che in tale territorio — che comprende le ex Unità sanitarie locali n. 61, n. 62 e n. 63 — siano state costantemente effettuate dai Servizi Veterinari competenti le prescritte verifiche sulla corretta applicazione della legge 281/91 (= legge-quadro in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo) secondo i criteri e le modalità contemplati in essa e nella Legge regionale n. 34/93, che disciplina la tutela ed il controllo degli animali d'affezione, e nel suo Decreto di attuazione (Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4359/93).

La veridicità di quanto asserito dal competente Dipartimento Prevenzione della A.S.L. n. 17 di Savigliano parrebbe confermata dai dati dallo stesso contestualmente forniti sull'attività complessiva svolta, nel periodo dal 1992 al 1996, dalle tre U.U.S.S.L.L. poi accorpate nella stessa Azienda sanitaria, in relazione all'applicazione della normativa in esame.

Per quanto riguarda il particolare caso considerato nell'interrogazione, dai dati forniti dalla Prefettura di Cuneo risulta che i cani di razza « Husky Siberian », in questione, dopo i maltrattamenti subiti per opera del proprietario Sig. Pierangelo Destefanis, a seguito della denuncia-querela sporta dal proprietario degli ovini rimasti vittime della ferocia di uno dei suddetti cani, sfuggito al controllo del proprietario, siano stati sequestrati per ordine della Procura della Repubblica di Mondovì e trasferiti in detenzione temporanea in un allevamento idoneo, sito in località Fossano, frazione S. Lorenzo.

Peraltro, per il grave, preesistente stato di denutrizione in cui tali animali versavano, si è, poi, reso necessario l'intervento del Servizio Veterinario della competente U.S.L. n. 16 di Mondovì-Ceva.

Allo stato attuale, i cani sarebbero stati dissequestrati e affidati in custodia alle persone che avevano inoltrato specifica richiesta in tal senso.

A quanto si è appreso, infine, nei riguardi del responsabile dell'abbandono, del maltrattamento e della denutrizione di questi

animali risulta già avviato uno specifico procedimento penale presso la Pretura di Mondovì.

Il Sottosegretario di Stato per la Sanità: Viserta Costantini.

PEZZOLI. — Ai Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere se risponde al vero che l'Inpdap, ente preposto all'applicazione dei benefici per i dipendenti pubblici sulla concessione dei mutui previsti dalle leggi n. 492 del 16 ottobre 1975 e n. 17 del 17 febbraio 1992, abbia modificato, radicalmente, i propri indirizzi: a) riducendo il periodo di ammortamento da trentacinque a venti anni; b) applicando il tasso d'interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti; c) aggiungendo al costo dell'operazione l'1,5 per cento per il rischio e lo 0,50 per cento per spese di cancelleria; d) disponendo collaudi arbitrari, onerosi e vessatori (l'opera è già soggetta al collaudo da parte dello Stato) e trattenendo, dal febbraio 1995, ad ogni mandato di pagamento, il cinquantacinque per cento a garanzia dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte. (4-03924)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sulla questione prospettata nel documento parlamentare sono stati acquisiti elementi informativi dall'INPDAP.

L'Istituto ha esplicitato le condizioni cui è subordinata la concessione di finanziamenti alle cooperative edilizie.

I requisiti prescritti prevedono, a favore dell'istituto, l'iscrizione di ipoteca di 1° grado sull'area e sulle erigende costruzioni nonché la devoluzione del contributo statale a garanzia del mutuo ed a copertura parziale dello stesso.

Una ulteriore fonte regolamentare è costituita dal Decreto del Ministro del Tesoro del 28 febbraio 1995 che ha fissato i tassi di interesse in modo da rendere remunerativo l'impiego dei fondi.

Le percentuali di riferimento sono le seguenti:

8 per cento per i mutui con durata decennale;

8,50 per cento per i mutui con durata quindicennale;

9 per cento per i mutui con durata ventennale e per gli sconti di annualità statali e regionali.

Il provvedimento ministeriale ha disposto, inoltre, che sull'importo erogato vengano trattenute in anticipo alcune somme, analogamente a quanto effettuato dagli Istituti che svolgono attività di finanziamento. In particolare, un importo pari allo 0,50 per cento della somministrazione è destinato alla copertura di spese di amministrazione ed un importo pari allo 0,75 per cento è un premio compensativo dei rischi dell'operazione. Tale ultima percentuale si eleva all'1,50 per cento per i mutui con ammortamento superiore a dieci anni.

L'INPDAP, infine, ha fatto una ulteriore precisazione in ordine alla deliberazione n. 1817 del 9 giugno 1994, che ha previsto l'accantonamento di una quota della somministrazione in conto mutuo nella misura del 10 per cento. Al riguardo il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha ritenuto di dover ricomprendere nell'indicata misura anche la quota del 5 per cento che viene trattenuta dal direttore dei lavori, in conformità alla normativa sugli appalti pubblici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

PIVETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

il Governo italiano, in base alle direttive emanate nel 1989 e nel 1994 dalla Ceca (Comunità Europea del carbone e dell'acciaio) per fronteggiare la crisi della siderurgia europea, predisponendo la chiusura del polo siderurgico di Bagnoli, nel comune di Napoli, e definiva i provvedimenti per il risanamento dell'area, la dismissione degli impianti in attività, la loro

sostituzione con altre iniziative produttive e sociali in grado di valorizzare il territorio e dare una risposta positiva alle esigenze occupazionali. In modo specifico il Governo predisponendo e faceva approvare i seguenti provvedimenti: le delibere del Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) del 13 aprile e del 20 dicembre 1994 contenenti: il « piano di recupero ambientale - progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli »; le prescrizioni tecniche per le operazioni di risanamento formulate dal ministero dell'ambiente e contenute nel decreto 8 giugno 1995, il piano di risanamento dell'area predisposto dallo stesso Ministro dell'ambiente con decreto 21 dicembre 1995. Con la legge 18 novembre 1996 n. 582, di conversione del decreto-legge 20 settembre 1996 n. 486, l'Istituto di ricostruzione industriale (Iri) è stato incaricato di provvedere « al risanamento dei sedimenti industriali interessati da stabilimenti di società del gruppo e dall'ex Eternit » sulla base dei piani e delle prescrizioni sopra menzionate; nell'ambito di tale legge, fra l'altro, il ministero dell'ambiente è autorizzato a predisporre una integrazione del piano generale di risanamento dell'area allargando l'ambito degli interventi con la bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli e dell'area marina, comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa, in conformità allo strumento urbanistico del comune di Napoli; infine, presso il ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un Comitato di alta vigilanza che opera con il metodo della conferenza dei servizi;

l'area di Bagnoli si trova nel comune di Napoli, sotto la collina di Posillipo, ha una estensione di circa 2,5 milioni di metri quadrati di cui 1,9 milioni di metri quadrati degli stabilimenti Ilva, 157 mila metri quadrati degli stabilimenti Eternit, 63 mila metri quadrati della Cementir, 65 mila metri quadrati della Federconsorzi, 270 mila metri quadrati occupate da strade comunali ed altro. Il piano di risanamento

esclude l'area Cementir, che ha predisposto un piano di rilancio delle proprie attività, mentre sull'area della Federconsorzi è stata costruita una unità di ricerca scientifica e tecnologica denominata « Città della Scienza »;

dal punto di vista occupazionale il piano del Governo prevede un impiego di circa seicentocinquanta persone, già dipendenti dell'Ilva, per un arco di venti mesi, di cui, al termine delle opere di risanamento solo ventidue unità resteranno impiegate con compiti di vigilanza dei materiali;

l'entità dei finanziamenti stanziati e resi operativi ammonta lire 343 miliardi di cui lire 261 miliardi a totale carico dello Stato;

in una recente assemblea promossa dal Movimento azzurro, associazione ambientalista ufficialmente riconosciuta dallo Stato in base alla legge 349 dell'8 luglio 1986, il segretario regionale ed i partecipanti hanno denunciato gravissimi ritardi nella realizzazione del piano di risanamento dell'area di Bagnoli, la genericità e la frammentarietà delle informazioni riguardanti il progetto di valorizzazione dell'area e degli investimenti sostitutivi che dovranno portare nuova occupazione, la inidoneità di alcune proposte avanzate finora dalle autorità competenti che risulterebbero più orientate a promuovere iniziative legate ad operatori esterni alla stessa realtà napoletana piuttosto che ad incrementare le tradizioni e le capacità lavorative locali;

il presidente del Comitato « Borgo Marinari » di Coroglio, antico borgo di pescatori situato all'interno dell'area di Bagnoli, ha denunciato il progetto di demolizione di questa antica realtà urbanistica, una iniziativa che sarebbe in palese contrasto con le indicazioni date dal Governo per il recupero ambientale anche del litorale marino; in tale progetto di demolizione sarebbe incluso, oltre alle abitazioni, anche un complesso industriale di valore storico come la ex vetreria borbonica; tale demolizione, il cui fondamento politico e giuridico sarebbe nella variante

di piano regolatore approvata dal comune di Napoli con delibera del 15 gennaio 1996, era già nei progetti della amministrazione comunale napoletana prima delle sigla dell'accordo di programma avvenuta il 26 giugno 1996 per la organizzazione a cura della Fondazione Idis della cosiddetta « Città della Scienza » da collocare in tale area —:

quale sia lo stato reale di realizzazione del piano di risanamento dell'area di Bagnoli, Napoli; quali siano i tempi previsti per il suo completamento; quali siano le somme effettivamente impiegate finora; quale sia la previsione dei costi al termine della operazione;

quali progetti di attività sostitutive siano stati finora elaborati; quali investimenti siano previsti a tal fine; quale livello di occupazione si intenda assicurare con tali iniziative; quale grado di coinvolgimento sia previsto in essi della realtà produttiva napoletana;

quali garanzie il Governo intenda dare alla cittadinanza per la salvaguardia dell'antico Borgo Marinari di Coroglio, all'interno dell'area di Bagnoli;

quale sia lo stato di salvaguardia di un edificio storico come la ex vetreria borbonica, all'interno dell'area di Bagnoli, e se esistono progetti di recupero e di valorizzazione;

come sia organizzato il progetto « Città della Scienza » affidato alla Fondazione Idis, con quali programmi si qualifica, in base a quali investimenti e contribuzioni finanziarie agisce, quali collegamenti e sinergie sono costruite con le altre realtà scientifiche locali e nazionali, quale è il numero dei dipendenti e quale il loro organico previsto;

quali funzioni abbia svolto finora il Comitato per l'alta vigilanza istituito presso il ministero del bilancio e della programmazione economica in ordine all'attuazione del piano di risanamento dell'area di Bagnoli ed in modo specifico in

ordine alla progettata demolizione di edifici di valore storico all'interno dell'area.

(4-07956)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione in oggetto, si comunica preliminarmente che in data 9 maggio 1996 i Ministri del Bilancio, dell'Ambiente e del Tesoro hanno adottato il decreto interministeriale di costituzione del Comitato di coordinamento e di alta vigilanza, a seguito delle designazioni intervenute da parte degli stessi Ministeri e del Ministro della Sanità.*

Con un successivo decreto interministeriale del 1° luglio 1996, la composizione del Comitato di coordinamento è stata integrata e definitivamente completata con la individuazione nominativa dei 3 componenti designati dalle Amministrazioni locali.

Il Comitato di coordinamento con propria delibera del 23 settembre 1996 ha nominato i sette componenti della commissione degli esperti.

I due organismi sopra citati hanno funzioni rispettivamente di coordinamento e alta vigilanza (il Comitato di coordinamento) e di controllo e monitoraggio (la commissione degli esperti) delle attività previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 582 del 18 novembre 1996, e cioè delle attività previste dal « Piano di recupero ambientale », approvato con le delibere CIPE del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, e delle prescrizioni tecniche per l'attuazione del progetto redatte dal Ministero dell'Ambiente, approvate con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1995.

Non rientrano nell'ambito territoriale delle competenze del Comitato il « Borgo marinaro di Coroglio », l'area ex Federconsorzi, interessata dall'accordo di programma approvato dal CIPE il 26 giugno 1996 e sottoscritto il 28 agosto 1996, della cosiddetta « Città della Scienza », né l'area Cementir.

Attualmente è all'esame del Comitato e della commissione degli esperti il primo stato di avanzamento dei lavori eseguiti fino al novembre 1996 che è stato presentato dalla Bagnoli S.p.A., società partecipata dall'IRI subentrata all'Ilva nell'attuazione degli interventi di bonifica e risanamento.

Quanto sopra premesso, si passa a fornire gli elementi relativi ai singoli quesiti posti dall'atto parlamentare di cui trattasi; tali quesiti investono i seguenti argomenti sui quali ha ampiamente riferito l'Amministrazione comunale (dipartimento assetto territorio e pianificazione urbanistica) di Napoli:

1) quali progetti sono stati finora elaborati, quali gli investimenti previsti e quale livello di occupazione si intende assicurare con tali iniziative, quale grado di coinvolgimento della realtà produttiva;

2) quali garanzie il Governo intenda dare alla cittadinanza del borgo marinaro di Coroglio;

3) quale sia lo stato di salvaguardia dell'edificio dell'ex vetreria borbonica;

4) come sia organizzato il progetto « Città della scienza ».

In relazione a punto 1), la variante per la zona occidentale, adottata con delibera n. 14 del 15 gennaio 1996 e trasmessa alla regione per l'approvazione, definisce, per l'area di Coroglio su cui insistono le industrie dismesse, le scelte di carattere generale, valide a tempo indeterminato, e fissa il dimensionamento massimo degli interventi e le destinazioni ammissibili: il piano urbanistico esecutivo — che verrà redatto dopo l'approvazione della variante — stabilirà le tipologie e le localizzazioni delle funzioni previste nel rispetto del piano adottato.

Le funzioni previste nell'area sono: attività di ricerca produttive e terziarie e attrezzature integrate, commerciali e recettive, residenze. La nuova edilizia e quella di sostituzione occuperà una superficie fondiaria di 75 ettari dei complessivi 330.

La variante è stata preceduta, nel dicembre 1994, da una proposta. Sulla proposta si è sviluppato un dibattito che ha coinvolto, tra gli altri, anche le forze sociali e produttive interessate alle scelte e che ha contribuito a determinare un sostanziale consenso. Una specifica collaborazione è giunta dall'organizzazione provinciale degli industriali che si è offerta di valutare la fattibilità economica del progetto.

Quest'ampia partecipazione nella fase preparatoria ha fatto sì che al piano adottato siano state presentate solo 17 osservazioni.

Per quanto concerne gli investimenti pubblici e privati necessari per realizzare gli interventi è previsto un bilancio tendenzialmente in pareggio nel senso che l'utile complessivo dovrebbe compensare il costo delle spese di urbanizzazione con l'eccezione della bonifica e di quelle per lo spostamento della ferrovia cumana.

In relazione al quesito di cui al punto 2), è necessario premettere che alla base delle scelte operate con la variante, c'è l'obiettivo fondamentale di ricondurre l'area a condizioni paragonabili a quelle precedenti l'insediamento industriale.

Quindi a condizioni che, se non possono definirsi di rinaturalizzazione, devono comunque garantire un insediamento a bassa densità, un grande spazio verde e la riconfigurazione del litorale e il ripristino della spiaggia

Per poter porre in atto quest'ultimo obiettivo il piano prevede di delocalizzare tutti gli insediamenti che insistono sulla spiaggia, a valle di via Coroglio, compresi i residenti che verranno trasferiti solo « dopo la predisposizione di idonea sistemazione alternativa nell'ambito del nuovo insediamento previsto a Coroglio » (norme di attuazione, articolo 23, comma 10).

In relazione al punto 3) come già detto, l'obiettivo prioritario assunto dalla variante è la riconfigurazione della linea di costa e la restituzione della spiaggia alla città, ciò che non è perseguibile senza la delocalizzazione di tutti i manufatti che oggi insistono sulla spiaggia. Lo stesso Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, in relazione alla proposta di vincolo — ai sensi della legge 1089/1939 (voto n. 49, sedute del 23 e 24 luglio 1996) — per l'area dell'ex Federconsorzi, si è espresso in favore della completa riqualificazione della zona litoranea, ritenendo indispensabile, a tal fine, la demolizione di tutte le costruzioni esistenti sull'area, compresi i manufatti per i quali si chiedeva il vincolo.

Infine per quanto riguarda il punto 4), la realizzazione della « città della scienza »

della fondazione Idis è demandata all'accordo di programma predisposto ai sensi delle delibere CIPE del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994. La variante adottata, nelle more della formazione del piano particolareggiato, consente alla fondazione Idis interventi di ristrutturazione edilizia sul fabbricato al confine con l'area Italsider (articolo 23, comma 7) e manutenzione ordinaria e straordinaria per gli altri edifici (articolo 33). Ovviamente anche per la « Città della scienza » è valido quanto previsto per tutte le altre attività e le residenze che sono ubicate sulla spiaggia, e cioè che queste verranno delocalizzate quando saranno disponibili le sistemazioni alternative nell'ambito del nuovo insediamento di Coroglio.

Un successivo accordo di programma, sottoscritto in data 11 marzo 1997 tra la regione Campania, la provincia e il comune di Napoli, ha inoltre specificato che la delocalizzazione dei manufatti oggetto degli interventi avvenga dopo l'ammortamento degli investimenti erogati, definito sulla base di un apposito piano economico.

Per quanto riguarda, infine, lo stato della occupazione e l'avanzamento dei lavori, si comunica che il livello occupazionale complessivo riguarda 552 unità conferite alla Società Bagnoli dalle conferitarie presenti sul sito (Sidermontaggi - Icro - Steelwork Sud - Ilva in liquidazione) alle quali si aggiungeranno le 22 unità di cui al comma 2 bis della legge 582/96 in due tranches che comprendono n. 11 addetti al 1° giugno 1997 e n. 11 addetti al 1° ottobre 1997 come concordato con le parti sociali il 25 marzo 1997 presso il Ministero del bilancio.

L'impegno delle risorse conferite comprende 370 addetti stabilmente impegnate e le restanti in regime di Cigs a rotazione.

L'avanzamento lavori non è tale da far ritenere ritardi nella realizzazione del piano di risanamento; notizie circa lo stato di avanzamento dei lavori, alla data odierna, sono contenute nella nota allegata.

Relativamente ai tempi d'esecuzione sono confermati i programmi che consentiranno di completare l'attività entro il 1999.

Il costo delle opere afferenti il progetto di risanamento ammonta, al 28 febbraio 1997, a complessivi 60 MDI previsti e ad oggi confermati.

ALLEGATO.

Stato d'avanzamento Lavori.

A partire dal 1° ottobre 1996, la Società Bagnoli SpA ha operato sulla base dei programmi e delle attività già delineate sul progetto cantiere di attuazione del piano di bonifica dell'area.

In sintesi l'attivazione del piano ha compreso in questo primo periodo (fino al 28/2/97):

Attività preparatorie, quali:

preparazioni delle aree di cantiere e di stoccaggio materiali;

Adeguamento dei siti operativi alle recenti norme legge 46/90 e legge 626.

Rottamazioni, quali:

Ex forni a pozzo;

Agglomerato;

Fabbrica ossigeno;

Infrastrutture di distribuzione servizi che, nel complesso in fase con i programmi lavori, hanno prodotto:

7100 ton di rottami ferrosi in pezzatura forno;

800 ton di rottami metallici (rame);

4000 mc di refrattari;

11000 ton di altri materiali (loppa scorie brecciamme).

Smontaggio quali:

n. 46 carri ferroviari;

4 Km di rotaie ferroviarie (400 ton);

parti di impianti minori ed attrezzature.

Conferimenti a ciclo industriale, quali:
5000 ton di fossile di fondo parco;
20.000 ton di calcare misto/fossile;
5000 ton di minerale di fondo parco per la titolazione.

Istruttorie lavori, quali:

Sondaggi di qualificazione dell'intera area ex siderurgica ed ex Eternit;

Conferimento di PGB e risulite;

Smaltimento oli minerali e reflui da vasche e serbatoi;

Attività specialistiche relative a:

demolizione gasometro;

demolizione candela forni a pozzo;

demolizione elettrofiltri agglomerato;

recupero refrattari cokeria;

demolizione torri/camini cokeria mediante micromine.

In elaborazione l'attività di demolizione e bonifica dell'area ex Eternit con conferimenti qualificati.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio: Macciotta.

POLI BORTONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 1, nono comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevede che i trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria non possano avere una durata superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio precisando, tuttavia, che il predetto non può essere superato secondo condizioni e modalità determinate dal CIPI, ai sensi del comma 6 per i casi previsti dall'articolo 3 della presente legge;

l'articolo 1, comma 6, della legge n. 233 del 1991, stabilisce che il CIPI fissa su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentito il comitato tec-

nico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10;

l'articolo 4, comma 35 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, ha stabilito, innovando in materia, che i limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991, vanno riferiti ad un arco temporale fisso;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con circolare n. 91/95 del 24 luglio 1995, aveva già precisato che, ai fini del ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, il quinquennio da prendere in considerazione era quello 11 agosto 1990-10 agosto 1995, e che da tale ultima data cominciava a decorrere un nuovo quinquennio —:

se abbia richiesto al CIPI di stabilire i criteri per dare attuazione al combinato disposto dei commi 9 e 6 dell'articolo 1 della legge n. 223 del 1991, attuazione che, con l'intervenuto chiarimento legislativo di cui al decreto-legge n. 180 del 1996, consentirebbe di usufruire di un ulteriore periodo di Cassa integrazione guadagni straordinaria anche ai consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa;

se, nel caso non lo abbia fatto, non ritenga di dovere urgentemente evadere tale richiesta nella considerazione che una delibera CIPI in proposito sarebbe particolarmente utile a quei consorzi che, nel residuo arco dell'anno saranno costretti a porre in mobilità un numero considerevole di lavoratori in relazione all'organico aziendale, mentre un ulteriore periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, variabile da 12 a 18 mesi, potrebbe consentire soluzioni meno traumatiche in attesa dell'approvazione del disegno di legge di riordino della rete consortile. (4-01183)

RISPOSTA. — *Nel documento parlamentare l'On.le interrogante si fa interprete dell'esigenza di assumere iniziative per consentire la fruizione di un ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni ai dipendenti dei consorzi che avessero già beneficiato del trattamento nel corso del 1996. Ciò in vista*

della messa a punto della disciplina recante il riordino della rete consortile.

L'esigenza manifestata nell'atto di sindacato ispettivo ha trovato un riscontro positivo nelle disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legge 6 settembre 1996, n. 463, convertito, da ultimo, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642.

La norma citata concerne il personale della Federconsorzi. Al comma 8 si prevede, in attesa del provvedimento di riordino dei consorzi agrari, la possibilità di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori dei consorzi che abbiano già usufruito nell'anno 1996 di tale trattamento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

RANIERI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la casa di cura « clinica S. Patrizia » di Napoli, sita in Secondigliano, strada statale 7-bis, è stata sottoposta a procedura fallimentare per decisione del tribunale di Napoli, pronunciata il 28 agosto 1990;

la « clinica S. Patrizia », in attività, era convenzionata con la Usl di Napoli 1 per novanta posti letto e impiegava ben sessantatré dipendenti, i quali hanno perduto il posto di lavoro e si vedono negare ogni possibilità di ricorso ai cosiddetti ammortizzatori sociali tanto indispensabili per consentire loro di sbarcare il lunario, in attesa di una ricollocazione sulla quale, del resto, nessuno si fiderebbe di scommettere;

il curatore fallimentare, infatti ritiene di non poter fare ricorso alla Cigs essendo, allo stato, l'azienda ancora classificata nel settore terziario, nonostante due sentenze riconoscano all'attività svolta dalla casa di cura natura industriale;

con due sentenze, rispettivamente del 29 novembre 1990 e del 28 gennaio 1993, del pretore di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dottor Carlo M. Stallone, la « clinica S. Patrizia S.p.A. » è stato rico-

nosciuto il diritto a beneficiare degli sgravi degli oneri sociali previsti dalla legge n. 1089, del 1968 e successive integrazioni e modificazioni, con conseguente condanna dell'Inps al rimborso della somma di circa un miliardo e duecento milioni, in quanto, come esplicitamente affermato dal giudice nelle motivazioni delle richiamate sentenze, alla stessa « va riconosciuta la natura industriale » dell'attività svolta;

la direzione generale dell'Inps, con messaggio n. 8349 del 16 luglio 1993, ha dato disposizioni alle proprie sedi periferiche stabilendo che « le case di cura che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica industriale con sentenza passata in giudicato, fino a nuova disposizione conservano a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali la classificazione nel settore industria »;

la stessa direzione generale, con circolare del 25 marzo 1996 n. 65, avente per oggetto « nuova classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali... », ha istituito nuove specifiche classi per il settore, « industria », e, specificamente, per « attività attribuite al settore industria per effetto di sentenze passate in giudicato »;

l'orientamento della direzione generale dell'Inps, estrinsecato nelle succitate circolari, è certamente corretto sia perché rispettoso delle decisioni circolari, è certamente corretto sia perché rispettoso delle decisioni giurisdizionali sia per il contesto contributivo delineato, che appare più equo perché, da un lato, lega al godimento del beneficio dello sgravio degli oneri sociali la maggiore contribuzione prevista per il settore industriale e, dall'altro, assicura ai lavoratori delle aziende così riclassificate lo stesso trattamento previdenziale ed assicurativo fissato per gli addetti all'industria;

nella fattispecie, però, la sede zonale dell'Inps di Arzano-Napoli, competente per il territorio, con un ritardo inspiegabile, pur avendo onorato la sentenza per quanto attiene al rimborso disposto dal giudice, a tutt'oggi non ha ancora proceduto all'ade-

guamento dell'inquadramento dell'azienda che, secondo le disposizioni nazionali, va classificata nel settore industria;

tale inadempienza, allo stato, potrebbe pregiudicare ai lavoratori il beneficio della provvidenza degli ammortizzatori sociali specifici per gli addetti all'industria, con conseguente grave danno economico alle sessantatré famiglie colpite dalla inoccupazione e della relativa perdita di concrete garanzie per il mantenimento dei livelli occupazionali in caso di una auspicata ripresa delle attività —:

quali iniziative intenda assumere per indurre i competenti uffici dell'Inps, a procedere nel rispetto delle disposizioni impartite dalla direzione generale dell'istituto, regolarizzando l'inquadramento dell'azienda, verificando se la sede zonale dell'Inps di Arzano-Napoli non abbia ancora proceduto alla riclassificazione della casa di cura « clinica S. Patrizia » di Napoli nel settore industria;

quali altre iniziative intenda assumere per assicurare ai lavoratori suddetti il pieno godimento di tutte le provvidenze sociali che oggi tradizionalmente si è portati ad estendere a settori diversi da quello industriale. (4-05470)

RISPOSTA. — La questione prospettata nel documento parlamentare è stata definita positivamente.

La Sede Inps di Napoli Arzano ha provveduto ad effettuare la variazione dell'inquadramento della Casa di Cura « Clinica San Patrizia » di Napoli, attribuendole la classificazione nel settore dell'industria, in data 18 novembre 1996.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

RICCIOTTI. — Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

l'AIMA con circolare n. 18 del 16 luglio 1996 ha fissato le norme per l'attuazione di un regime di compensazioni ai

produttori di carni bovine per i capi macellati dal 1° maggio 1996 al 15 agosto 1996 per far fronte alle conseguenze dell'encefalopatia spongiforme bovina, più comunemente conosciuta come sindrome della vacca pazza;

la circolare precisava che il termine ultimo per la presentazione delle domande scadeva il giorno 4 settembre 1996 e che il termine per la presentazione della documentazione di macellazione scadeva il successivo giorno 11 settembre 1996;

la stessa circolare dell'AIMA precisava che gli aiuti sarebbero stati pagati entro il 15 ottobre 1996;

tale termine era stato fissato sulla base dell'analogo termine posto dalla regolamentazione comunitaria per il pagamento della corrispondente quota di aiuti che grava sul bilancio comunitario attesa l'esigenza di far gravare tali aiuti sul bilancio del 1996 e non su quello del 1997 che non ha tali disponibilità di fondi;

alla data del 10 ottobre 1996 l'AIMA non era in grado di conoscere l'esatto numero di domande presentate e quindi il numero esatto dei capi bovini che possono beneficiare del premio in quanto non si erano concluse le relative procedure informatiche e si disponeva solo di una proiezione dei primi dati acquisiti al sistema —

i motivi per cui si sono determinati i lamentati ritardi nella attuazione delle procedure che consentissero il pagamento degli aiuti entro il 15 ottobre 1996;

quale è il numero dei beneficiari che riuscirà ad ottenere il pagamento dei premi in tempi ragionevoli, seppure con artifici contabili posti in atto dall'AIMA per far figurare pagati gli aiuti al 15 ottobre 1996, ma realmente effettuati solo dopo, almeno un mese, rispetto alla scadenza di tale termine;

se coloro che non verranno pagati rischiano di perdere gli aiuti attesa la prescrizione comunitaria che imponeva il pagamento entro il termine del 15 ottobre

per poterli riferire al bilancio 1996 ove vi sono tali disponibilità finanziarie;

se non ritenga che i motivi del ritardo del pagamento, che verranno con ogni probabilità attribuiti alle anomalie riscontrate sulle domande dei produttori e che richiederanno un supplemento di istruttoria, siano da ritenere assolutamente pretestuosi in quanto con essi si vuole nascondere il vero motivo del ritardo stesso che è attribuibile solo alla inefficienza dell'AIMA e del suo sistema informativo.

(4-04252)

RISPOSTA. — Con riferimento alla questione esposta dalla S.V. On.le si comunica che il termine del 15 ottobre 1996, previsto dalla circolare AIMA per i pagamenti degli aiuti comunitari ai produttori di carne bovina è stato rispettato. Infatti, a quella data risultano erogati 103 miliardi, provenienti da fondi CEE così ripartiti:

vacche nutrici 16,5 miliardi;

premio straordinario di macellazione per bovini e giovenche 86,5 miliardi.

La quota parte nazionale, stanziata dal CIPE, pari a 22,5 miliardi, è stata liquidata per 9 miliardi, a fronte delle domande presentate per « bovini giganti », mentre per i vitelli a carne bianca la data di presentazione delle domande era stata prorogata al 30 novembre 1996.

Una ulteriore disponibilità è stata destinata a completare il pagamento del premio speciale di macellazione a quei beneficiari le cui domande, risultate inficcate da piccole anomalie, hanno dovuto subire opportune rettifiche per essere ammesse al pagamento.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

ROTUNDO e STANISCI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il recente *blitz* delle forze dell'ordine e dell'ispettorato del lavoro ad un calzaturificio di Lizzanello (Lecce) ha drammaticamente confermato l'ennesimo caso di sfruttamento di lavoratori e di minori che lavorano in ambienti fatiscenti, senza alcun tipo di tutela;

è necessario intensificare i controlli per reprimere il devastante fenomeno della schiavizzazione della manodopera;

accanto alla necessaria azione repressiva, occorre favorire la « legalizzazione » di un vasto mondo produttivo, soprattutto di piccole imprese, oggi sommerso, attraverso una politica tesa a promuovere quell'insieme di fattori, economici ed infrastrutturali, funzionali al raggiungimento dell'obiettivo dell'emersione;

a tale scopo, nel settore tessile-abbigliamento e manifatturiero risulta di indubbia efficacia l'applicazione dei contratti di graduale allineamento, stipulati tra le organizzazioni sindacali e datoriali;

per quanto riguarda la vicenda di Lizzanello, siamo in presenza della tipologia classica di attività produttiva *a façon*, in cui gli imprenditori, a volte veri e propri avventurieri, scaricano sull'anello più debole, i lavoratori, i costi e persino le proprie responsabilità;

in particolare risulta evidente dai quotidiani *La Gazzetta del Mezzogiorno* e *il Quotidiano di Lecce* degli ultimi giorni che un ruolo nevralgico è stato svolto da Fernando Cofano, collegato ed in rapporti di affari con la società olandese Intermedium, che nella scorsa primavera riapre una attività produttiva, a Lizzanello, per assemblare e comporre in scarpe le tomaie e il materiale tagliato in Medioriente; risulta in particolare evidente che Fernando Cofano, ad un certo punto, con la collaborazione di Giuseppe Contaldo, proprio uomo di fiducia, abbia « invitato » i dipendenti a costituirsi in cooperativa facendo ventilare la eventualità della chiusura della azienda; in questo modo, con la cessione in comodato alla cooperativa del capannone e delle attrezzature di cui è proprietario, Fernando

Cofano compie il capolavoro di liberarsi di ogni responsabilità;

i lavoratori, in un contesto di disoccupazione di massa e di profonda crisi economica e sociale, subiscono e pagano sulla propria pelle l'ignobile ricatto e si realizza così lo scandalo dello sfruttamento e dei salari di fame da un lato e del facile e rapido arricchimento dall'altro —:

quali iniziative urgenti intenda adottare il Governo per dare risposta al gravissimo problema dello sfruttamento selvaggio dei minori e dei lavoratori in genere, per colpirne i veri responsabili e per avviare una politica che favorisca l'occupazione e lo sviluppo economico e sociale della provincia di Lecce. (4-05449)

RISPOSTA. — L'interrogazione che si esamina sottopone all'attenzione un'incresciosa vicenda di sfruttamento di manodopera, anche minorile, venuta alla ribalta grazie ad un'ispezione congiunta delle forze dell'ordine, dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Azienda Sanitaria Locale.

Ci si riferisce al caso del calzaturificio di Lizzanello (Lecce) che, ancora una volta, conferma la drammaticità del fenomeno « lavoro nero », aggravato dalla massiccia presenza di lavoratori minori di età.

Prima di affrontare la tematica inerente agli interventi governativi atti a contrastare la piaga del lavoro sommerso, specifico punto di interesse dell'interrogante, nonché della correlata attività di controllo, appare congruo illustrare brevemente, sulla base degli elementi forniti dai competenti Uffici, le risultanze degli accertamenti effettuati.

In particolare è emerso che l'attività totalmente in nero, nello stabilimento in questione, ha avuto inizio in data 18 aprile 1996.

I lavoratori complessivamente occupati ammontavano a 37 unità di cui: due minori degli anni quindici, cinque degli anni sedici e dodici minori degli anni diciotto. Secondo gli accertamenti dell'A.S.L. lo stabilimento era privo di licenza di agibilità e non era dotato delle prescritte misure di sicurezza e prevenzione per gli infortuni sul lavoro. Si confermano, inoltre, i nominativi dei sog-

getti individuati come diretti responsabili così come identificati nel documento parlamentare.

Da ultimo, si fa presente, sulla base delle notizie inviate dal Ministero di Grazia e Giustizia in data 24 aprile u.s., che lo stabilimento è stato posto sotto sequestro preventivo da parte dell'Autorità Giudiziarica, in data 5 novembre 1996, e che sono attualmente in corso le indagini dirette ad accertare la sussistenza delle violazioni di tutte le norme dettate a tutela dei lavoratori, da parte dei soggetti indagati, nonché la sussistenza o meno di altre ipotesi di reato.

Per quanto concerne gli interventi (in senso ampio) governativi, va menzionato, in primo luogo, l'Accordo sul lavoro, siglato dal Governo e dalle parti sociali il 24 settembre 1996, del quale costituisce, in parte, attuazione il disegno di legge, in avanzato stato di discussione « Norme in materia di promozione dell'occupazione ».

Nel corpo del predetto disegno di legge sono inserite le norme che regolamentano il cosiddetto lavoro interinale, attraverso il quale, com'è noto, si intende ridefinire l'attività del collocamento, nella prospettiva di un superamento dell'attuale monopolio pubblico, ed introdurre nel nostro ordinamento il « leasing » di manodopera.

In questo modo sarà realizzata, come risultato immediato, una semplificazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Nel precitato Accordo un apposito capitolo è dedicato, al punto 10, all'« Emersione del lavoro sommerso ».

Il punto di partenza, prescelto dalle parti, per l'avvio delle iniziative dirette a favorire la regolarizzazione del lavoro nero e costituito dai positivi risultati conseguiti all'applicazione delle norme in materia di contratti di riallineamento retributivo, già citati nel documento parlamentare. In questo senso si è convenuto sull'utilità di allargarne l'applicazione ad altri settori (attualmente sono previsti per le imprese artigiane ed industriali) e di rafforzare l'iniziativa categoriale nel territorio.

Al fine di incentivare la sottoscrizione delle intese di gradualità da parte delle imprese si è convenuto, in sede di Accordo,

sull'opportunità di considerare l'occupazione emersa alla stregua di nuova occupazione alla data della completa applicazione dei contratti collettivi, momento in cui, peraltro, si potrà accedere agli incentivi (per la nuova occupazione).

I contratti di riallineamento retributivo, secondo la definizione dell'articolo 5 della legge 606/96, sono attualmente previsti con riferimento ai territori del Mezzogiorno, parte della penisola a più alto tasso di disoccupati. Nell'ambito del disegno di legge menzionato in precedenza è inserita, all'articolo 23, una disposizione inerente i predetti contratti, volta a rendere tali strumenti maggiormente idonei a facilitare l'emersione del lavoro nero.

Il versante che, però, necessita di una più accurata disamina è piuttosto quello dei controlli, pur nella consapevolezza di non poter trattare il fenomeno solo sul versante repressivo-sanzionatorio.

Il lavoro nero è sempre stato oggetto di costante attenzione da parte degli Ispettorati del Lavoro fortemente impegnati a contrastarlo non solo con la vigilanza ordinaria ma anche attraverso quella programmata trimestralmente in seno alle locali Commissioni Provinciali di coordinamento.

In tale sede, con la partecipazione dei rappresentanti delle parti sociali, si individuano i settori produttivi considerati maggiormente a rischio, e si definiscono le priorità al fine di un razionale esinergico impiego di tutte le unità ispettive rese disponibili dagli istituti previdenziali (v. articolo 5, co. 6, legge n. 608/96).

Inoltre, per una più efficace azione di contrasto della denunciata situazione di illegalità, si sono rivelate proficue anche le intese tra gli Ispettorati del Lavoro e gli Organi di Polizia, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Non possono però sottacersi le difficoltà che gli Ispettorati del Lavoro incontrano nello svolgimento dell'attività diretta a contrastare il ricorso al lavoro sommerso anche in considerazione della scarsa collaborazione offerta dagli stessi lavoratori dovuta al timore di perdere l'unica occasione di guadagno.

Altro elemento di difficoltà nell'azione ispettiva è dovuta alla, ormai nota, carenza di personale.

A tal fine il D.P.C.M. del 7 maggio 1996 rappresenta una prima risposta significativa al rafforzamento della funzione istituzionale che l'organo ispettivo è chiamato ad assolvere; la stessa legge finanziaria 1997 coglie l'esigenza del potenziamento degli Ispettorati del Lavoro e, in deroga al generale blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, consente l'assunzione di nuove unità ispettive.

L'Amministrazione che rappresento è, frattanto, fortemente impegnata nell'attuazione di tutte le possibili iniziative che, a breve termine, possono concorrere al potenziamento degli Ispettorati del Lavoro, facendo ricorso sia alla mobilità interna del personale amministrativo di VI livello, già in servizio presso le sezioni circoscrizionali, al quale attribuire i poteri di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che con lo svolgimento di specifici corsi di riqualificazione del personale amministrativo di VII livello, proveniente dagli Uffici del Lavoro, per il conseguimento della qualifica ispettiva.

Si ricorda, da ultimo, che in seguito all'unificazione degli uffici periferici, avvenuta con decreto del 7 novembre 1996, n. 687, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1997, risulterà potenziato l'organico delle Direzioni provinciali del lavoro, ex Ispettorato provinciale, con benefici risvolti sull'attività ispettiva.

Ritornando al versante delle iniziative messe in cantiere al fine di contrastare il gravissimo fenomeno del lavoro nero e riagganciandomi all'ultimo punto di domanda dell'atto ispettivo, è necessario citare gli strumenti di intervento individuati per le aree svantaggiate, maggiormente interessate dal fenomeno.

Promuovere l'occupazione in queste zone così fortemente caratterizzate da una crisi, per così dire, a vasto raggio, perché coinvolge settori diversi, significa creare occasioni di lavoro valorizzando l'esistente.

Quindi valorizzare l'ambiente, i beni culturali, rilanciare il turismo.

È questa sicuramente una ricetta che si attaglia alle caratteristiche del Salento, terra a grande vocazione turistica proprio per le sue caratteristiche naturali.

Va ricordato in questo contesto che con il citato Accordo per il lavoro è stato individuato, com'è noto, un nuovo strumento d'intervento nelle aree di crisi vale a dire il contratto d'area che valorizza proprio le iniziative locali.

Attraverso questo strumento, infatti, si intende favorire nuovi investimenti produttivi, garantendo velocità e certezza all'azione amministrativa, realizzando concomitanze nelle decisioni delle diverse amministrazioni e stabilendo relazioni sindacali particolarmente favorevoli.

A questo strumento si affiancano i « patti territoriali ».

È evidente, quindi, in questi interventi la centralità che viene attribuita all'elemento territoriale nelle politiche del lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

PAOLO RUBINO. — Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

lo schema di utilizzazione delle acque invasate a Monte Cotugno (Matera) nella progettazione originaria, prevedeva la realizzazione di due condotte adduttrici del diametro di 3.000 millimetri per una lunghezza totale di 120 chilometri capaci di vettoriare una portata totale di circa 40 metri cubi al secondo;

di tali condotte la seconda avrebbe dovuto avere un utilizzo esclusivamente agricolo, mentre la prima, adduttrice dell'invaso del Sinni fino al nodo di Ginosa (TA), nei primi anni settanta, venne realizzata, su finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno ed affidata in concessione all'Ente Irrigazione, per una lunghezza di 64 chilometri ed una portata di 20 metri cubi al secondo;

il rimanente finanziamento per la realizzazione della seconda condotta, a

quel tempo già predisposto, per ragioni di carattere politico, venne trasferito altrove;

nell'ambito dello stesso finanziamento vennero affidati in concessione al Consorzio di Bonifica di Matera e Stornara di Taranto i lavori per la realizzazione della rete di distribuzione delle aree agricole da servire;

il Consorzio di Bonifica di Matera e Stornara di Taranto ha realizzato le opere di distribuzione in tutto l'arco jonico predisponendosi a poter irrigare, tra zona occidentale e zona orientale, una superficie totale di circa 30.000 ettari;

ciò comporterebbe un fabbisogno idrico di 9 metri cubi al secondo, ma essendo stata realizzata solo la prima condotta adduttrice, il volume di acqua attualmente derivato è pari a 2,5 metri cubi al secondo, annualmente contrattato presso il ministero dei lavori pubblici;

ciò consente di dominare soltanto una superficie irrigua di circa 10.000 ettari con un deficit idrico di 6,5 metri cubi al secondo ed una superficie già attrezzata, ma non irrigata, di 20.000 ettari;

ultimamente dal Consorzio di Bonifica dell'Arneo (TA-BR-LE) è stato completato l'invaso del Pappadai che, secondo progetto, dovrebbe accogliere le acque in esubero appunto della seconda condotta adduttrice;

quanto sopra esposto determinerebbe l'assoluta inutilità della spesa già sostenuta e conseguente sperpero di denaro pubblico e una forte penalizzazione per gli utenti costituenti strumento imprescindibile per un corretto sviluppo dell'agricoltura Jonica e Salentina —:

se non ritengano quanto mai importante e necessario realizzare il « raddoppio della canna del Sinni dalla diga di Monte Cotugno al nodo idraulico di Ginosa » il cui progetto in copia completa è rinvenibile presso il redigente Ente di Irrigazione in attesa di rifinanziamento. (4-03571)

RISPOSTA. — In ordine alla questione esposta dalla S.V. On.le, si precisa che il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali fin dal mese di giugno del 1995, d'intesa con il Nucleo di Valutazione del Ministero del bilancio, ed avvalendosi della struttura dell'ex Agensud, avviò una indagine per individuare progetti esecutivi cantierabili di completamento di grandi opere infrastrutturali irrigue ricadenti nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord, di estremo interesse per lo sviluppo e l'occupazione.

In particolare per lo schema idrico Sinni-Salento fu individuato, anche su specifiche segnalazioni dei Consorzi di Bonifica interessati e dell'ente Irrigazione, il progetto riguardante la realizzazione della seconda canna adduttrice del Sinni.

Successivamente, nell'incontro programmatico Stato-Regione Puglia tenutosi a Bari il 7 agosto 1995 venne sottolineata, da parte del Ministero, l'esigenza imprescindibile del completamento e della razionalizzazione di determinati schemi idrici per usi plurimi intersettoriali già ammessi a finanziamento da parte della CASMEZ, fra cui anche quello del Sinni che condiziona lo sviluppo socio-economico di vasti territori delle provincie salentine (Taranto, Brindisi e Lecce).

A seguito di tale incontro il 18 dicembre 1995 è stato siglato il Protocollo di intesa per la definizione dell'Accordo di Programma Stato-Regione Puglia.

All'interno di detto Accordo, a seguito di incontri tecnici, cui ha partecipato anche il Commissario ad acta del Ministero delle risorse agricole — Gestione ex Agensud — è stato incluso, tra i settori prioritari, anche quello idrico.

Sulla base di tale Protocollo d'intesa la Giunta Regionale Pugliese con delibera del 23 aprile 1996, ha espresso il proprio assenso, individuando la priorità in relazione alla cantierabilità delle opere.

Fra queste, nel sottoprogramma 1 « Completamento programmi di adeguamento dei sistemi acquedottistici del Mezzogiorno — Misura 4 — Puglia » è compreso il progetto riguardante la realizzazione del I lotto della seconda canna adduttrice dei

Sinni (fino a Taranto) per un importo di 180 miliardi di lire.

Tale delibera è stata trasmessa al Ministero dei Lavori Pubblici (autorità nazionale responsabile per l'attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno Q.C.S. 1994-1999) ed al Ministero del bilancio affinché, in sede di riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari, sia inserito anche il progetto riguardante la realizzazione del I lotto della seconda canna adduttrice del Sinni.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

RUZZANTE. — *Ai Ministri della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali.*
— Per sapere — premesso che:

a seguito della vicenda relativa al « coniglio pazzo », diciotto persone sono state arrestate per associazione a delinquere e alterazione di sostanze, in quanto avrebbero utilizzato nella composizione dei mangimi da allevamento farmaci non ammessi e si sarebbe fatto uso anche di stricnina;

tale fenomeno si è verificato essere circoscritto e tuttavia ha determinato il blocco totale delle vendite, con drammatiche conseguenze per il settore e per gli allevatori stessi;

il prezzo di vendita dei conigli è precipitato da lire tremilacento al chilogrammo a lire mille al chilogrammo provocando una perdita netta di decine di miliardi;

le produzioni attualmente macellate rappresentano il dieci-dodici per cento del prodotto disponibile;

la presenza di animali pronti al macello e il loro ritiro possono provocare, oltre al danno immediato all'allevatore, problemi di mortalità nell'allevamento, e quindi rischi di epidemie e possibili ripercussioni ambientali per la presenza di carcasse di animali oltre la norma —

se non si ritenga opportuno: a) fornire immediate assicurazioni ai consumatori, tramite consistenti campagne stampa, sulla salubrità e genuinità delle carni dei conigli allevati in Italia; b) disporre un intervento di aiuto economico agli allevatori, affinché possano effettuare le operazioni di macellazione e stoccaggio del prodotto della carne (come avvenuto per la carne bovina) (4-06473)

RISPOSTA. — *Per una migliore conoscenza degli interventi e delle misure adottati a seguito dei fatti riportati nell'interrogazione parlamentare in esame, è opportuno permettere che i medicinali veterinari, siano essi presentati specificamente sotto forma di specialità medicinale, di medicinali veterinari prefabbricati (preparati immessi in commercio in una forma farmaceutica che può essere usata senza alcuna trasformazione), di premiscele per alimenti medicamentosi (qualsiasi medicinale veterinario preparato per la successiva fabbricazione di alimenti medicamentosi destinati ad essere somministrati agli animali) ovvero vengano impiegati per indurre un'immunità attiva, diagnosticare lo stato di immunità o provocare un'immunità passiva, ricadono nella rigorosa disciplina normativa del D. Leg.vo 27 gennaio 1992, n. 119 (« Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/1676/CEE relative ai medicinali veterinari).*

Il decreto legislativo n. 119/92 contiene minuziose disposizioni sull'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari, sulla loro produzione, distribuzione, importazione ed esportazione.

Spetta a questo Ministero il compito di effettuare ispezioni periodiche nelle aziende che producono, commerciano e detengono in deposito medicinali veterinari, nonché presso i laboratori incaricati dei controlli.

Questo stesso Ministero esercita la vigilanza sulla produzione dei farmaci veterinari, mentre i servizi veterinari delle U.U.S.S.L.L. competenti per territorio sorvegliano la loro immissione in commercio e la loro distribuzione, comunicando i risultati conseguiti.

La normativa in esame prefigura i casi in cui questo Ministero è tenuto a revocare o sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio ovvero a vietare la distribuzione di medicinali veterinari.

In particolare, l'articolo 36 dispone il divieto della somministrazione agli animali di qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva, al di fuori dell'impiego dei medicinali veterinari autorizzati.

È vietata, altresì, la detenzione di tali sostanze in mancanza dell'apposita autorizzazione di questo Ministero, tenuto a curare il registro dei produttori e dei grossisti autorizzati alla detenzione e cessione delle sostanze in questione, che possono venire impiegate per la fabbricazione di medicinali veterinari.

Il decreto legislativo n. 119/92 prevede, inoltre, rigorose sanzioni (che vanno dalla sanzione amministrativa pecuniaria alla pena dell'arresto fino a due anni) in caso di violazione delle disposizioni sui medicinali veterinari.

I necessari controlli vengono effettuati — nei rispettivi ambiti — da questo Ministero dai laboratori dell'Istituto Superiore di Sanità e dai Servizi veterinari delle UU.SS.LL., dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali, ed anche dai Comandi Carabinieri per la Sanità (N.A.S.).

Questi ultimi dipendono direttamente da questo Ministero ed operano in costante collaborazione con i competenti uffici ministeriali e con i laboratori di analisi dell'Istituto Superiore di Sanità.

Gran parte delle operazioni investigative dei N.A.S. vengono effettuate sotto l'impulso di questo Ministero che, per la materia in questione, ha più volte richiesto il loro intervento ai fini di vigilare sulla liceità della distribuzione dei farmaci veterinari e su episodi di uso illecito di sostanze farmacologicamente attive destinate ad animali allevati in azienda.

Proprio nell'ambito delle attività di controllo nel settore degli allevamenti e delle carni, in data 12 dicembre 1996, i Carabinieri dei N.A.S. hanno portato a termine le complesse indagini, avviate fin dal precedente mese di febbraio, rivolte a debellare un illecito traffico clandestino di sostanze

farmacologicamente attive e di medicinali veterinari ad azione antibiotica ed anabolizzante, utilizzate per l'adulterazione delle carni dei conigli di allevamento in varie zone del nostro Paese.

In esito all'espletamento delle indagini, l'Autorità Giudiziaria ha disposto l'esecuzione di una serie di ordini di arresto domiciliare nei confronti di allevatori di conigli operanti nel centro e nord Italia, nonché di alcuni dirigenti e rappresentanti di un'azienda di prodotti zootecnici della provincia di Vicenza, imputati dei reati di associazione a delinquere, vendita di carni adulterate e non genuine, falso ed esercizio abusivo della professione sanitaria di veterinario, in quanto era stato accertato che le sostanze illecitamente impiegate venivano cedute direttamente agli allevatori per essere somministrate agli animali mescolate ai mangimi ed ai bevande ad essi destinati.

In tal modo, alterando i naturali processi produttivi biologici, gli allevatori ottenevano la crescita dei capi in tempi ristretti, conseguendo evidenti vantaggi di carattere economico con pratiche fraudolente e pericolose per la pubblica salute.

Oltre ai ricordati provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, l'attività investigativa svolta dal N.A.S. di Bologna — con la fattiva cooperazione dei N.A.S. di Ancona, Firenze, Latina, Padova, Treviso, Udine, Cremona, Livorno, Bari e Parma, coadiuvati dai rispettivi Comandi Territoriali — a seguito di numerose perquisizioni domiciliari nei confronti di titolari di allevamenti, mangimifici e rivendite di prodotti zootecnici, ha consentito il sequestro di un ingente quantitativo di materie prime farmacologicamente attive scoperte presso gli esercizi e gli allevamenti controllati.

Le indagini sono tuttora in corso — anche in province differenti da quelle ora ricordate — e su di esse permane un comprensibile riserbo da parte degli organi inquirenti.

Da quanto si è potuto desumere dai sequestri operati e dai successivi accertamenti di laboratorio è emerso che le sostanze illecitamente utilizzate negli allevamenti di conigli corrispondono a:

ossitetraciclina, gentamicina, neomicina, apramicina, ciclogonina;

cloramfenicolo, dimetridazolo.

Le sostanze del primo gruppo, in base al decreto legislativo n. 119/92, possono essere somministrate agli animali soltanto se contenute in medicinali veterinari registrati, previa prescrizione medico-veterinaria e con l'osservanza dei periodi di sospensione e delle ulteriori cautele prestabilite.

I principi attivi cloramfenicolo e dimetridazolo appartengono, invece, alle sostanze da tempo vietate da questo Ministero anche nella preparazione di medicinali veterinari e che, quindi, non debbono essere utilizzate in alcun caso.

Il cloramfenicolo ed il dimetridazolo venivano utilizzati nella preparazione di vecchi medicinali veterinari, in tempi in cui ancora non esisteva in materia normativa comunitaria.

In considerazione delle caratteristiche dei prodotti e dei rischi connessi ad un loro uso prolungato, questo Ministero ha provveduto da tempo a vietarne la commercializzazione e l'utilizzazione, per meglio garantire la sicurezza della salute dell'uomo e dell'animale.

A parere dell'Istituto Superiore di Sanità, la somministrazione di tutte queste sostanze farmacologicamente attive negli allevamenti di conigli per ottenerne la crescita, rappresenta un reale rischio per la salute umana.

D'altro canto, considerato che gli episodi segnalati hanno coinvolto soltanto un limitato numero di allevamenti cunicoli, rappresentanti una quota non significativa dell'intero mercato, lo stesso Istituto ha inteso ribadire che il rischio per la salute pubblica appare circoscritto in maniera tale da non influire sulla salubrità delle carni di coniglio prodotte in Italia e destinate al consumo.

Tuttavia, in considerazione della gravità e del rilievo degli episodi accertati, questo Ministero per prevenire e scoraggiare eventuali ulteriori episodi di uso illecito di sostanze farmacologicamente attive da parte degli allevatori, ha trasmesso le informazioni ricevute dal Comando Carabinieri per la Sanità agli Assessorati alla Sanità delle

Regioni e Province Autonome, agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ed all'Istituto Superiore di Sanità, con l'invito per tutti gli organi competenti ad intensificare l'attività di vigilanza nel settore dei mangimi e degli allevamenti avicunicoli.

Per quanto riguarda l'attività di monitoraggio nei settori produttivi di « carni bianche », nel 1995 è stato esteso anche al settore avicolo il « Piano nazionale per la ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche » (= « P.N.R. ») di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, limitatamente ai polli da carne ed ai tacchini.

Tale piano, avviato dapprima soltanto in alcune Regioni (Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Molise, Marche, Friuli Venezia-Giulia), come quelle in cui è più concentrata la specifica attività avicola produttiva e di macellazione, è stato esteso nel 1996 a tutto il territorio nazionale, con l'aggiunta delle galline faraona fra le specie da sottoporre alla ricerca di residui.

Per poter effettuare i necessari controlli, devono essere prelevati numerosi campioni, per ciascuno dei quali viene redatto, come prescritto, un verbale di campionamento, con le seguenti informazioni:

1) attività a cui si riferisce il prelievo (P.N.R., Piano Regionale, controllo in caso di sospetto, ecc.);

2) sostanza da ricercare;

3) specie animale;

4) materiale/i biologico/i prelevato/i;

5) data del prelievo;

6) U.S.L. che ha effettuato il prelievo;

7) nome dell'allevatore, nome e sede dell'allevamento;

8) eventuale nome e sede dello stabilimento di macellazione.

Le disposizioni del decreto legislativo n. 118/92 hanno avuto piena applicazione nelle varie fasi del monitoraggio intrapreso nel settore avicolo.

In base a quanto stabilito dall'articolo 13 di tale Decreto, l'organo di controllo ogni qual volta rilevi dai risultati dell'analisi la

presenza di residui di sostanze vietate, o di prodotti che superino il livello fisiologico massimo per essi previsto, laddove ne venga consentita la somministrazione nei casi e nei limiti di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 118/92 (per trattamenti di natura terapeutica, di sincronizzazione del ciclo estrale, di interruzione di gestazione indesiderata, di miglioramento della fertilità e di preparazione dei donatori e delle ricettrici per l'impianto di embrioni) o, infine, accerti la presenza di residui di sostanze autorizzate in quantità superiori ai limiti massimi tollerabili, è tenuto a darne immediata comunicazione all'autorità sanitaria competente per il territorio in cui si trova l'allevamento di provenienza degli animali.

Ricevuta la comunicazione, l'autorità sanitaria dispone un'indagine presso l'azienda di provenienza per accertare la causa della presenza dei residui e, se si tratta di sostanze vietate, per individuarne l'origine vengono sottoposte a controllo le relative fasi di fabbricazione, manipolazione, magazzinaggio, trasporto, somministrazione, distribuzione e vendita.

L'autorità competente provvede, inoltre, ad identificare e a porre sotto sequestro gli animali dell'allevamento appartenenti alla stessa specie e categoria degli animali trattati, disponendo gli opportuni accertamenti in conformità alle istruzioni fornite da questo Ministero.

È ovvio che per l'efficace gestione del sistema di vigilanza testè delineato e per la piena funzionalità del « P.N.R. » è necessaria la assidua e compartecipe collaborazione delle Autorità sanitarie competenti a tutti i livelli.

In particolare, le Regioni e le Province Autonome sono tenute periodicamente a raccogliere e a trasmettere i dati concernenti il numero di campioni prelevati e le positività riscontrate, sia in fase di allevamento sia di macello, nelle varie specie animali.

Questi dati, relativi all'intero anno di attività ed integrati dalle notizie e dai rilievi eventualmente riscontrati nel settore dell'acquacoltura, debbono essere accompagnati da una relazione sintetica che commenti i risultati ottenuti ed evidenzi le

difficoltà incontrate, indicando, nel contempo, le possibili soluzioni suggerite.

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono tenuti a comunicare immediatamente anche a questo Ministero, tramite telegramma o fax, ogni positività riscontrata.

Tale comunicazione deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

attività a cui si riferisce il prelievo (« P.N.R. », Piano Regionale, controlli in caso di sospetto, ecc.);

sostanza a cui si riferisce la positività; specie animale e categoria in cui si è riscontrata la positività;

valore dell'analisi;

materiale biologico su cui si è effettuata l'analisi;

data del prelievo;

U.S.L. che ha effettuato il prelievo;

nome dell'allevatore, nome e sede dell'allevamento;

eventualmente nome e sede dello stabilimento in cui è stato macellato l'animale;

provenienza dell'animale o delle carni (nazionale, comunitaria o da Paesi Terzi).

Dal canto loro, le UU.SS.LL. devono dare comunicazione immediata a questo Ministero ed alla Regione di ogni positività, corredandola con i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata presso l'allevamento.

Le Regioni e le Province Autonome comunicano, altresì, ogni iniziativa attinente ad attività di informazione e/o educazione sanitaria rivolte ai consumatori, agli allevatori etc.

L'invio tempestivo dei dati consente un miglior coordinamento e un più efficace svolgimento del « P.N.R. »; proprio in base ad essi è possibile, tra l'altro, organizzare un adeguato e puntuale « programma di sorveglianza » degli allevamenti in cui vengano individuati residui di sostanze ormonali o di farmaci.

In base alle direttive ed alle indicazioni contenute negli aggiornamenti annuali del

già citato « Piano Nazionale per la ricerca dei Residui negli animali e nelle carni », le Regioni e le Province Autonome predispongono a loro volta il proprio piano annuale di attività.

Tutti i dati raccolti nel corso dell'anno considerato dagli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome devono essere trasmessi a questo Ministero, accompagnati da una relazione che commenti i risultati ottenuti e contenga osservazioni e proposte.

Quanto al monitoraggio negli allevamenti di conigli, la recente direttiva 96/23/CE del Consiglio delle Comunità Europee datata 29 aprile 1996 ha espressamente previsto la ricerca di residui nei conigli e nelle loro carni destinate al consumo, anche se sono ancora in via di definizione a livello comunitario le strategie e le frequenze dei campionamenti.

Tuttavia, per verificare il rigoroso rispetto di tali prescrizioni sanitarie anche negli allevamenti di questo settore, la ricerca dei residui nei conigli verrà inserita nel Piano nazionale 1997 relativo ai controlli dei residui negli animali da allevamento e nelle carni.

Per quanto riguarda la programmazione di una campagna di stampa per assicurare la collettività sulla salubrità e genuinità delle carni di coniglio prodotte in Italia, questo Ministero non ha ritenuto necessario predisporre una specifica procedura di intervento in materia, analoga a quella attuata in occasione dell'emergenza originata dalla vicenda della cosiddetta « mucca pazza », date le circoscritte e limitate proporzioni del fenomeno in questione e l'immediata assunzione di misure atte a stroncarne gli effetti.

Infine, in merito alla concreta possibilità di intervenire con aiuti economici a vantaggio degli allevatori di conigli per agevolarne le attività di trasporto, macellazione e stoccaggio delle carni, si precisa che la normativa contenuta nella Legge 2 giugno 1988, n. 218 consente al Ministero della Sanità di indennizzare soltanto i danni subiti dai proprietari

degli animali abbattuti per aver contratto determinate malattie.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Viserta Costantini.

SCALTRITTI. — Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

la campagna 1996 di pesche e nettarine è stata caratterizzata da una produzione abbondante e comunque, superiore a quella dello scorso anno;

il consumo di tali prodotti in Europa ha fatto registrare un preoccupante andamento negativo a seguito del calo della domanda e conseguente abbassamento dei prezzi sui mercati;

il regolamento Cee 1035 del 1972 sulla organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli prevede, in particolari circostanze, la possibilità da parte di qualsiasi stato membro di richiedere la constatazione di crisi grave di un determinato prodotto che consente a chiunque sia detentore del prodotto in questione di poterlo ritirare dal mercato (articolo 19 bis);

tali circostanze si sono verificate in Spagna e la commissione, con regolamento n. 1564 del 1996 del 2 agosto 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, legge 193 del 3 agosto 1996 ha constatato immediatamente la situazione di crisi grave a partire dallo stesso 3 agosto 1996;

per quale motivo il ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali abbia inviato la comunicazione all'Aima sullo stato di crisi grave del settore pesche soltanto il 9 agosto e, per quale motivo l'Aima (l'azienda di Stato preposta alla gestione della crisi grave) ha diramato le istruzioni agli assessorati regionali, alla guardia di finanza, all'Ice eccetera soltanto il giorno 13 agosto a distanza di dieci giorni dalla constatazione della crisi grave compromettendo forse irrimediabilmente una campagna già molto difficile. (4-03861)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione di cui in epigrafe, si fa presente che lo stato di crisi grave (articolo 19 del Reg. CEE n. 1035/72), contrariamente a un passato molto remoto, è dichiarato direttamente dalla Commissione C.E. con proprio regolamento, ed è, pertanto, direttamente applicabile in tutti i paesi membri che risentano di una particolare pesantezza di mercato, in relazione al prodotto ortofruttilicolo entrato in crisi.*

Le disposizioni esecutive erano già note a tutte le categorie interessate, ivi compresi gli organismi preposti al controllo (Regioni, Guardia di Finanza ed ICE) trattandosi di disposizioni già emanate, in precedente annata, in occasione di dichiarazione di crisi per le mele.

Che il MIRAF poi, abbia comunicato alla scrivente in data 9 agosto 1996 uno stato di crisi già dichiarato ed esecutivo dal 3 agosto, e, conseguentemente, l'AIMA abbia confermato il successivo giorno 13 le disposizioni esecutive di intervento è del tutto influente, anche in considerazione della circostanza che da tale data, e sino alla cessazione della crisi, concomitante con la chiusura della campagna di commercializzazione delle pesche al 30 agosto, i quantitativi di detto frutto, conferito all'intervento da terzi produttori, non soci delle associazioni ritiranti e da commercianti, è risultato di modestissima entità, ivi compresa la regione romagnola, più rappresentativa in sede di commercializzazione di pesche e nettarine.

Peraltro, le disposizioni esecutive poste in atto, ricalcano quelle vigenti per i normali ritiri dal mercato, in stato di crisi semplice, in esecuzione sia dell'articolo 15 che 15-bis del già citato reg. CEE n. 1035/72, operazioni che quasi mensilmente, vengono poste in atto dalle associazioni di produttori, legalmente riconosciute, nei confronti dei propri soci di appartenenza, con esclusione, ovviamente dei terzi operatori, siano essi commercianti, produttori o, comunque, detentori, a qualsiasi titolo, di prodotti ortofruttilicoli.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

TRABATTONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

il lavoro «in nero» è un fenomeno che si è sempre ovunque verificato. Purtroppo, ultimamente esso si è molto diffuso e, almeno nella provincia di Cremona, dove l'interrogante risiede, vede come protagonisti, soprattutto, i pensionati «per anzianità»;

il lavoro in nero ha assunto rilevanza tale da compromettere in misura non trascurabile le possibilità di impiego dei giovani, che progressivamente incrementano le file dei disoccupati;

è quasi totale la latitanza degli ispettorati del lavoro che, per mancanza di personale sono, a detta loro, disponibili al controllo sul territorio solo su denuncia —:

in quale modo intenda contrastare il lavoro «in nero» e dare applicazione a tutte quelle disposizioni sanzionatorie che la normativa vigente prevede a carico di chi lo pratica e di chi lo utilizza;

se non ritiene che, nell'impossibilità di un controllo a tappeto, data anche l'attuale carenza di personale, sia per lo meno necessario che gli ispettorati del lavoro effettuassero controlli a campione, a sorpresa, e dessero ad essi, qualunque ne sia l'esito, la massima pubblicità, per far capire ai cittadini che essi sono presenti e vigilano per quanto compete loro.(4-04990)

RISPOSTA. — *L'atto di sindacato ispettivo al quale si risponde prende in considerazione il fenomeno del «lavoro nero», sottolineandone la crescente diffusione sull'intero territorio nazionale.*

Viene, quindi, auspicato un maggior controllo da parte dell'Ispettorato, pur nella consapevolezza della limitata disponibilità di personale degli Uffici.

Prima di affrontare le questioni attinenti al versante dei controlli è il caso di explicitare gli interventi messi a punto dal Governo al fine di favorire l'emersione del lavoro nero.

In primo luogo, va menzionato l'Accordo sul lavoro, siglato dal Governo e dalle parti

sociali il 24 settembre 1996, del quale costituisce, in parte, attuazione il disegno di legge, in avanzato stato di discussione « Norme in materia di promozione dell'occupazione ».

Nel corpo del predetto disegno di legge sono inserite le norme che regolamentano il cosiddetto lavoro interinale, attraverso il quale, com'è noto, si intende ridefinire l'attività del collocamento, nella prospettiva di un superamento dell'attuale monopolio pubblico, ed introdurre nel nostro ordinamento il « leasing » di manodopera.

In questo modo sarà realizzata, come risultato immediato, una semplificazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Nel precitato Accordo un apposito capitolo è dedicato, al punto 10, all'« Emersione del lavoro sommerso ».

Il punto di partenza, prescelto dalle parti, per l'avvio delle iniziative dirette a favorire la regolarizzazione del lavoro nero è costituito dai positivi risultati conseguiti all'applicazione delle norme in materia di contratti di riallineamento retributivo. In questo senso si è convenuto sull'utilità di allargarne l'applicazione ad altri settori (attualmente sono previste per le imprese artigiane ed industriali) e di rafforzare l'iniziativa categoriale nel territorio.

Al fine di incentivare la sottoscrizione delle intese di gradualità da parte delle imprese si è convenuto, in sede di Accordo, sull'opportunità di considerare l'occupazione emersa alla stregua di nuova occupazione alla data della completa applicazione dei contratti collettivi, momento in cui, peraltro, si potrà accedere agli incentivi (per la nuova occupazione).

I contratti di riallineamento retributivo, secondo la definizione dell'articolo 5 della legge 606/96, sono attualmente previsti con riferimento ai territori del Mezzogiorno, parte della penisola a più alto tasso di disoccupati. Nell'ambito del precitato disegno di legge è inserito, all'articolo 23, una disposizione inerente i predetti contratti, volta a rendere tali strumenti maggiormente idonei a facilitare l'emersione del lavoro nero.

Il versante che, però, necessita di una più accurata disamina è piuttosto quella dei controlli, pur nella consapevolezza di non

poter trattare il fenomeno solo sul versante repressivo-sanzionatorio.

Il fenomeno del lavoro nero è sempre stato oggetto di costante attenzione da parte degli Ispettorati del Lavoro fortemente impegnati a contrastarlo non solo con la vigilanza ordinaria ma anche attraverso quella programmata trimestralmente in seno alle locali Commissioni Provinciali di coordinamento.

In tale sede, con la partecipazione dei rappresentanti delle parti sociali, si individuano i settori produttivi considerati maggiormente a rischio, e si definiscono le priorità al fine di un razionale esinergico impiego di tutte le unità ispettive rese disponibili dagli istituti previdenziali (v. articolo 5, co.6, legge n. 608/96).

Inoltre, per una più efficace azione di contrasto della denunciata situazione di illegalità, si sono rivelate proficue anche le intese tra gli Ispettorati del Lavoro e gli Organi di Polizia, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Non possono però sottacersi le difficoltà che gli Ispettorati del Lavoro incontrano nello svolgimento dell'attività diretta a contrastare il ricorso al lavoro sommerso anche in considerazione della scarsa collaborazione offerta dagli stessi lavoratori dovuta al timore di perdere l'unica occasione di guadagno.

Altro elemento di difficoltà nell'azione ispettiva è dovuta alla, ormai nota, carenza di personale.

A tal fine il D.P.C.M. del 7.5.1996 rappresenta una prima risposta significativa al rafforzamento della funzione istituzionale che l'organo ispettivo è chiamato ad assolvere; la stessa legge finanziaria 1997 coglie l'esigenza del potenziamento degli Ispettorati del Lavoro e, in deroga al generale blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, consente l'assunzione di nuove unità ispettive.

Il Ministero è, frattanto, fortemente impegnato nell'attuazione di tutte le possibili iniziative che, a breve termine, possono concorrere al potenziamento degli Ispettorati del Lavoro, facendo ricorso sia alla mobilità interna del personale amministrativo di VI livello, già in servizio presso le sezioni circoscrizionali, al quale attribuire i poteri di

cui all'articolo 3 del d.l. 12.9.1983 convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983, n. 638, che con lo svolgimento di specifici corsi di riqualificazione del personale amministrativo di VII livello, proveniente dagli Uffici del Lavoro, per il conseguimento della qualifica ispettiva.

Si ricorda, da ultimo, che in seguito all'unificazione degli uffici periferici, avvenuta con Decreto del 7.11.1996, n. 687, pubblicato nella G.U. del 22.1.1997, risulterà potenziato l'organico delle Direzioni provinciali del lavoro, ex Ispettorato provinciale, con benefici risvolti sull'attività ispettiva.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere lo stato delle seguenti pratiche di pensione in convenzione italo-argentina:

di vecchiaia, del signor Lino Baldo, nato il 6 giugno 1925 a Motta di Livenza (Treviso), domanda n. 00576587 del 31 ottobre 1989;

ai superstiti, del signor Giuseppe Scenna nato il 15 novembre 1920 a Orsogna (Chieti), domanda n. 93101040 del 4 giugno 1992;

di ricostituzione della pensione di vecchiaia, chiesta il 14 ottobre 1994 dal signor Spartaco Tonucci, nato il 5 luglio 1925 e titolare del certificato di pensione VO/S n. 45001147;

ai superstiti, della signora Palmira Nardi vedova Sterpi, nata il 9 agosto 1910 a Tolentino (Macerata), domanda n. 88888338 del 21 novembre 1988;

ai superstiti, del signor Bruno José Sclauzero, nato il 18 marzo 1928, domanda n. 29004172 del 6 febbraio 1990;

ai superstiti, della signora Maria Telma Manili vedova Del Zotto, nata il 16 novembre 1914, domanda n. 19402063 del 28 giugno 1989;

di vecchiaia, del signor Ilario Chiera, nato il 7 febbraio 1907 a Nardodipace (Catanzaro), domanda n. 00211270 del 13

febbraio 1989 pratica n. 121212 presso la sede 6700 dell'INPS. (4-01521)

RISPOSTA. — Gli elementi informativi acquisiti dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale in merito allo stato di attuazione delle pratiche di pensione relative ai soggetti citati nell'interrogazione parlamentare evidenziano quanto segue.

La pensione è stata liquidata e risulta regolarmente in pagamento in Argentina nei confronti dei Signori Lino Baldo, Giuseppe Scenna, Palmira Nardi vedova Sterpi, Ilario Chiera.

Per quanto concerne la posizione del Sig. Spartaco Tonucci, l'INPS ha comunicato che la pensione è stata calcolata correttamente in base alle disposizioni legislative. L'importo posto in pagamento è stato parzialmente integrato al trattamento minimo tenendo conto della prestazione argentina sino al 31 marzo 1990. A decorrere dal 1° aprile 1990 è stata posta in pagamento la pensione adeguata senza concedere l'integrazione al trattamento minimo in quanto l'interessato è diventato titolare di pensione statunitense.

L'Istituto di Previdenza ha, inoltre, reso noto che al Sig. Bruno José Sclauzero è stata liquidata la pensione in qualità di figlio invalido del Sig. Remigio Sclauzero.

In merito, infine, alla domanda di pensione di reversibilità presentata dalla Sig.ra Maria Telma Manili vedova Del Zotto, l'Inps ha comunicato che la stessa è stata respinta in data 30 aprile 1996. La motivazione del diniego risiede nella mancata presentazione della documentazione richiesta. Ad oggi non risulta inoltrato ricorso avverso il provvedimento negativo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 12 giugno 1997, alla pagina LIV, seconda colonna, dopo la nona riga aggiungere: « Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Maccanico ».